



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 5 GIUGNO 2009

INDICE RASSEGNA

LE AUTONOMIE.IT

GESTIONE DEI RIFIUTI NORMATIVE SPECIALI PER LA CAMPANIA E NOVITÀ NORMATIVE (LEGGI N. 205/2008 - 210/2008 -13/2009)4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI.....5

L'EVENTO

FORUM ASMENET

CASA PIÙ SPAZIOSA GRAZIE AL FISCO7

VIMINALE, RECARSI ALLE URNE CON TESSERA.....8

ACCORDO A COPENAGHEN PER GLI ENTI LOCALI9

RINNOVATO IL CONTRATTO PER I LAVORATORI DEGLI ENTI LOCALI.....10

GLI AUTONOMI NON ORGANIZZATI NON PAGANO L'IRAP.....11

ITALIA OGGI

SENZA SANZIONI SEVERE E SICURE NESSUN POPOLO È DISCIPLINATO12

ALLA PATRIMONIO SPA I CREDITI DI STATO.....13

Dovrà gestire e realizzare parte di uno stock totale di 300 mld

ENTI LOCALI, AUMENTI IN ARRIVO.....14

In busta paga 63 in più. Fondi alla contrattazione integrativa

DOPO IL VOTO NIENTE PROROGHE DEGLI INCARICHI DI DIRETTORI E DIRIGENTI15

SENZA SEGRETI I CONTI DEL GRUPPO16

Bilanci delle partecipate ai raggi X grazie al consolidato

ICI, COMUNI LIBERI.....19

Esenti le locazioni come prima casa

CIMP, UN TRIBUTO IN PIÙ20

PROCEDIMENTI, LA DURATA È OPTIONAL.....21

Il termine di 30 giorni è la regola. Ma tante sono le eccezioni

I VIGILI URBANI RIFIUTANO LE ARMI.....22

NEL LAZIO 22 MLN PER FAR RIVIVERE I CENTRI STORICI23

UN SEGRETARIO ALLE TRATTATIVE.....24

Può guidare la delegazione per i contratti decentrati

RETI FOGNARIE, CANONI CON L'IVA25

Soggetti a imposta i pagamenti della società concessionaria

NOVITÀ IAS PER IL PROJECT FINANCING27

Non vi sono dubbi sulla possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva anche con riferimento alle attività immateriali, con la sola esclusione di quelle che rappresentano spese relative a più esercizi.

SCIOPERI IPERTUTELATI.....29

No ai dirigenti sostituiti di impiegati

ESENZIONI PER LEGGE30

Niente Iva? Serve una disposizione

IL SOLE 24ORE

LE REGIONI PREMONO L'ACCELERATORE SUGLI AMPLIAMENTI31

Ammessi in alcuni casi interi condomini senza distinzioni o limiti di metratura

COMUNI E PROVINCE, IL PDL VEDE IL SORPASSO.....32

Sulla base dei dati del 2008 si annuncia un ribaltone al Nord e al Sud, il Pd tiene solo al centro

IL FISCO LOCALE PENALIZZA PICCOLE E MEDIE IMPRESE34

IL PESO DEI PRELIEVI/A incidere maggiormente è l'Irap (91,4%), l'Ici pesa invece per il 4,5%, la Tarsu-Tia per il 13,2%, Tosap e lcp per lo 0,9%

AUTONOMIE, IL CONTRATTO AL TRAGUARDO35

TEMPI LUNGHI - Chiusa la tornata 2008/09 nel pubblico impiego - Atteso il parere di Economia e Corte dei conti sulle risorse decentrate

INCENTIVATA LA CASA VICINA ALL'IMMOBILE SENZA SCONTI36

IL CHIARIMENTO - Il bonus spetta per le operazioni che uniscono due alloggi che diventano abitazione principale

ALIENAZIONI FLESSIBILI PER RISPETTARE IL PATTO37

LA REPUBBLICA BARI

REGIONE, SALTANO 100 ASSUNZIONI38

Minervini: "Tremonti ha cambiato le regole, i conti non tornano"

CORRIERE DELLA SERA

IL COMUNE CHE VIETA L'ENERGIA PULITA39

Volterra, no a pale eoliche e pannelli solari. «Tuteliamo il paesaggio»

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO NAPOLI

DEBITI FUORI BILANCIO, COSÌ IL COMUNE PUNIRÀ I DIRIGENTI.....40

La giunta ha approvato le nuove sanzioni

CORRIERE DEL VENETO

LA SENTENZA MIRACOLO41

LA STAMPA

ECOBUGIE ALL'ITALIANA42

IL DENARO

ANCI: ICI, UN BUON COMPROMESSO43

Giudizio positivo sulla prima erogazione del rimborso del minor gettito fiscale

COPENHAGEN: GLI ENTI ESIGONO RISORSE.....44

Per i nuovi eco-parametri occorrono adeguati investimenti finanziari

PROVINCE: DA RIFORMARE NON DA ABOLIRE45

L'idea di "città metropolitana" è forte e strategica, ma poco percepita

LA GAZZETTA DEL SUD

LA SCURE DI CALDEROLI SUGLI ENTI INUTILI46

Il pensiero va subito alle Province: in pericolo sarebbero Crotone e Vibo

LE AUTONOMIE.IT

Gestione dei rifiuti normative speciali per la Campania e novità normative (leggi n. 205/2008 - 210/2008 -13/2009)

Il seminario dal taglio pratico e operativo offre una panoramica sulla disciplina dei rifiuti verificandone la compatibilità con i principi e gli orientamenti delle direttive e della giurisprudenza comunitarie. La giornata ha l'obiettivo di porre l'attenzione sulle normative speciali per la Campania sulla gestione dei rifiuti e sulle misure straordinarie da adottare per fronteggiare l'emergenza dello smaltimento dei rifiuti (L.123/2008). La giornata di formazione avrà luogo il 22 GIUGNO 2009 con il relatore il Dr. BERNARDINO ALBERTAZZI presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

MASTER EXECUTIVE CON LABORATORI PRATICI: NET SECURITY

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, MAGGIO – GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11 - 28 -82 -14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: RESPONSABILITÀ ERARIALI, PENALI, CIVILI E DISCIPLINARI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 17 GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14 - 19 - 28 - 82

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 126 del 3 giugno 2009 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) **il DPR 14 maggio 2009** - Scioglimento del Consiglio comunale di Rizziconi;
- b) **il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2009** - Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale;
- c) **l'ordinanza del Ministero della salute 26 maggio 2009** - Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore;
- d) **il decreto del Ministero dei trasporti 11 maggio 2009** - Individuazione delle specifiche tecniche per l'attuazione del decreto n. 99 del 16 febbraio 2009.

L'EVENTO



Quest'anno il forum Asmenet è focalizzato sul programma Ali, promosso e cofinanziato dal Cnipa e inserito in una rete che ha raggiunto ormai 1520 enti locali in tutta Italia.

Il Forum Asmenet 2009 si terrà presso l'Hotel Ramada - Via G. Ferraris, 40 – Napoli

Per maggiori informazioni:

<http://www.asmez.it/forumAsmenet2009/index.htm>

NEWS ENTI LOCALI

AGENZIA ENTRATE

Casa più spaziosa grazie al fisco

Casa più spaziosa grazie anche alle agevolazioni fiscali. E, infatti, possibile acquistare un immobile adiacente all'abitazione principale usufruendo delle agevolazioni prima casa a patto che gli alloggi accorpati vadano a costituire un'abitazione unica e non di lusso. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 142/E, pubblicata oggi, chiarisce che è possibile godere dell'agevolazione anche se l'immobile principale è stato acquistato senza fruire dei benefici perché la norma agevolativa non era ancora entrata in vigore. Viene ampliato così il range delle casistiche già ritenute agevolabili, come l'acquisto di un immobile contiguo o porzione adiacente da incorporare ad un'abitazione preposseduta, acquisita con i benefici prima casa e l'acquisto contemporaneo di due unità immobiliari adiacenti destinati a costruire un'unica abitazione. Per godere delle agevolazioni prima casa in ogni caso il contribuente deve essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma e in particolare, l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza, il contribuente non deve essere titolare di altri diritti reali su immobili presenti nello stesso comune, diversi dall'abitazione da ampliare, e non deve aver usufruito delle agevolazioni prima casa per immobili diversi da quello da ampliare.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

ELEZIONI

Viminale, recarsi alle urne con tessera

Oltre al documento di riconoscimento, i cittadini elettori dovranno ricordarsi di recarsi alle urne anche con la tessera elettorale personale a carattere permanente che ha sostituito il certificato elettorale. A ricordarlo è il ministero dell'Interno in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo ed Amministrative del 6 e 7 giugno 2009. Qualora gli elettori non rinvenissero la propria tessera elettorale, rammenta sempre il Viminale, potranno chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, assicureranno l'apertura al pubblico nei cinque giorni antecedenti l'elezione (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9 alle ore 19, il sabato, giorno di inizio delle votazioni, dalle ore 8 alle 22, e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto

Fonte: MINISTERO INTERNO

NEWS ENTI LOCALI

CLIMA

Accordo a Copenaghen per gli enti locali

Gli enti locali del pianeta riuniti dal 2 al 4 giugno a Copenaghen per il Summit Mondiale sui cambiamenti climatici hanno raggiunto un accordo. Dopo tre giorni di confronti fra amministratori e sindaci provenienti da oltre 64 paesi, l'obiettivo è stato ottenuto, realizzando un documento ufficiale condiviso in cui si chiede che le città e i territori vengano inseriti a pieno titolo come attori protagonisti nel nuovo accordo mondiale sul clima e possano avere un ruolo attivo nell'attuazione degli impegni previsti nell'accordo che sostituirà Kyoto e che sarà deciso a dicembre 2009 proprio a Copenaghen. "Non era per nulla scontato - commenta Emilio D'Alessio, Presidente di Agenda 21 Italia - che in questi giorni si riuscisse a raggiungere un documento condiviso. Gli enti locali del pianeta, come del resto gli Stati, partono infatti da posizioni economiche e sociali molto diverse ed hanno dunque esigenze ed obiettivi differenti. Ma, al contrario delle nazioni, le città del mondo il loro accordo lo hanno raggiunto". Ora quindi la palla passa ai Governi Nazionali che dovranno decidere non solo se raccogliere le istanze ma soprattutto se portarle in fase di negoziato ONU.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

L'accordo interessa oltre 500 mila lavoratori di regioni, province e comuni

Rinnovato il contratto per i lavoratori degli enti locali

Accordo fatto per il contenimento della spesa del personale. Gli enti più virtuosi, inoltre, disporranno di uno 0,5% in più. Tali risorse destinate alla contrattazione integrativa serviranno a premiare la maggiore produttività e il merito dei dipendenti. **L'ok dei sindacati** - "Un risultato importante" per la Cisl Fp, "una firma raggiunta sulla base della piattaforma unitaria e condivisa da tutte le organizzazioni sindacali che conclude la fase dei rinnovi del biennio 2008 - 2009 per i lavoratori dei comparti del lavoro pubblico e lascia aperto solo il rinnovo dei contratti delle aree dirigenziali". **L'accordo** - Gli enti locali metteranno a disposizione della contrattazione decentrata fino a un massimo dell'1,5% del monte salari 2007 (pari a 29,16 euro medi pro capite medi mensili), a fronte del rispetto delle norme sul patto di stabilità e dei criteri di virtuosità. Il confronto con il sindacato a livello locale prevederà gli obiettivi di produttività che si devono raggiungere per la distribuzione delle risorse aggiuntive e le modalità e criteri di distribuzione fra i lavoratori. L'intesa prevede poi l'impegno ad avviare un confronto fra sindacato e Regioni, Anci, Upi e Unioncamere, attraverso le loro articolazioni territoriali, sulla situazione del precariato, entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

NEWS ENTI LOCALI

Studi professionali esclusi dall'imposta regionale solo se non hanno un'organizzazione autonoma

Gli autonomi non organizzati non pagano l'Irap

L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) solo in caso di attività non autonomamente organizzata. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in una ordinanza con la quale ha risposto ai quesiti formulati in merito al richiesto annullamento di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia che aveva negato ad uno studio associato il rimborso dell'IRAP. La Suprema Corte, che ha accolto il ricorso del contribuente e annullato la sentenza rigettando però la domanda di rimborso, ha stabilito che il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste: - quando il contribuente sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili a altrui responsabilità e interesse; - quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

CASSAZIONE 12078/2009

L'ANALISI

Senza sanzioni severe e sicure nessun popolo è disciplinato

Anch'io, per un certo tempo, ho creduto che fosse necessario far studiare educazione civica a scuola per far crescere il senso civico fra i ragazzi. Tutto serve, intendiamoci. Ma, in questo caso, serve soprattutto l'esempio della famiglia, accompagnato poi, necessariamente, da sanzioni dissuasive e soprattutto certe. La dimostrazione di questo assunto la si può trarre dall'osservazione del comportamento degli automobilisti svizzeri a casa loro e non appena entrano in territorio italiano. A casa loro, essi non si sognerebbero mai di non cedere il passaggio ai pedoni sulle strisce. Giunti invece a Varese (dieci chilometri più a sud del loro Paese) anch'essi cominciano a gio-

care al gatto e al topo con il pedone terrorizzato anche quando si tratta di attraversare là dove gli spetterebbe la precedenza assoluta. Per non parlare del limite di velocità che anche gli svizzeri, quando sono in trasferta da noi, considerano, non un obbligo, ma, tutt'al più, un consiglio. Come mai gli svizzeri sono civici in Svizzera e indisciplinati da noi? Molto semplice. Da loro, i comportamenti illegali sono sanzionati severamente e quasi sempre. Da noi, invece, lo sono blandamente e quasi mai. Un'altra dimostrazione di questo assunto? Sono decenni che gli italiani, nonostante le megamulte (spesso solo sulla carta) e i ritiri di patente (anche questi quasi sempre solo minacciati), continuano a

ostinarsi a ritenere che le autostrade siano delle piste di Indianapolis (Riccardo Ruggiero, allora amministratore delegato di Telecom, fu fermato dalla Polizia che andava a 280 all'ora, più del doppio del massimo consentito!). Adesso, invece, anche gli italiani stanno rinsavendo. Rispettano sempre più i limiti di velocità perché, su molti tratti autostradali, è stato installato un sistema (Tutor) che registra implacabilmente la velocità media dei veicoli. Dall'inizio dell'anno all'inizio di aprile, sono state inflitte 168 mila multe. Se andrà avanti così (ma non andrà avanti così) entro la fine dell'anno si supererà il milione di verbali. Non si andrà avanti così perché gli italiani al volante comincia-

no a rendersi conto che al Tutor non si sfugge. Le hanno tentate tutte per imbrogliarlo. Non serve mettersi a cavallo di corsia. Anche le targhe coperte di scotch non sfuggono (perché il Tutor analizza anche altri parametri) e, per di più, si becca, oltre alla multa, anche la denuncia penale per falso. Chi poi infila la corsia di emergenza, anch'essa monitorizzata (ma da Minosse, questa volta) subisce anche l'immediato ritiro della patente. Gli italiani dovranno rassegnarsi a rispettare i limiti di velocità. Disciplinati perché costretti ad esserlo. Tutto qui.

Pierluigi Magnaschi

Con il ddl sviluppo, appena approvato, Tremonti ridisegna la mission della società pubblica

Alla Patrimonio spa i crediti di stato

Dovrà gestire e realizzare parte di uno stock totale di 300 mld

Era un suo pallino, inizialmente pensato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, soprattutto immobiliare. Era il 2002 e a capo della Patrimonio dello stato spa il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, chiamò Massimo Ponzellini, recentemente insediato al vertice della Banca popolare di Milano. Poi traversie di varia natura condannarono il progetto al fallimento. Oggi, però, le cose sembrano destinate a cambiare profondamente. Eh già, perché all'interno del disegno di legge sullo sviluppo economico, recentemente approvato in via definitiva dal senato, il campo d'azione della Patrimonio spa è stato nettamente ampliato. Al punto che la mission della società, oggi controllata dalla Fintecna, potrebbe decisamente cambiare pelle. Complice un emendamento approvato con il placet di via XX Settembre, l'articolo 71 della legge, nella sua versione definitiva, di fatto sancisce il passaggio alla Patrimonio dei crediti dello stato. Di più, si stabilisce che Tremonti fisserà in un decreto il trasferimento alla società di questi crediti e le modalità di realizzo dei medesimi. E di quante risorse stiamo parlando? Qui viene il bello, nel senso che al momento un numero preciso non c'è, ma ci sarà presto. Ci sta lavorando il Dipartimento del tesoro di Vittorio Grilli, in particolare la direzione VIII che si occupa dell'attivo e del patrimonio dello stato. In questa sede, infatti, si sta conducendo una ricognizione degli attivi statali per vedere, tra gli altri obiettivi del lavoro, cosa si può attribuire alla società oggi guidata dall'ad Pierpaolo Dominedò. Ebbene, il punto di partenza dei tecnici di Grilli è il Conto del patrimonio 2007 elaborato dalla Ragioneria generale dello stato. Dal documento risulta che il totale delle attività finanziarie della repubblica ammonta a 417,4 miliardi di euro. All'interno di questa massa enorme di risorse vanno isolate le attività a breve termine, la cui traduzione economica è di 275,5 miliardi di crediti. Non tutte queste risorse, ovviamente, potranno essere affidate alla Patrimonio. Ma è su di esse che si sta appuntando il lavoro di sele-

zione della direzione VIII del Tesoro. All'interno della voce crediti dello stato, del resto, rientra un po' di tutto: crediti di tesoreria per 131,6 miliardi, residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione per 17,6 miliardi, residui attivi per denaro da riscuotere per 126,2 miliardi. Ci sono poi anche le attività finanziarie di medio-lungo termine. Qui, su uno stock complessivo di 141,8 miliardi (che contiene anche le partecipazioni azionarie), a interessare al Tesoro è soprattutto la voce delle anticipazioni attive, che vale 28,7 miliardi. In esse, per esempio, rientrano le risorse che lo stato presta alle imprese con i fondi rotativi (9,8 mld), i fondi di garanzia (2,9 mld), i crediti concessi a enti pubblici o banche (14,4 mld), i crediti concessi ad aziende ed enti privati (893 milioni) e altri crediti non classificabili (484 milioni). E chissà, magari potrebbero rientrarci pure le risorse per le banche messe a disposizione dal Tesoro con i Tremonti bond. Insomma, anche le attività finanziarie di medio

lungo termine vengono selezionate in queste ore dai tecnici di via XX Settembre. Potenzialmente, allora, la massa creditizia può anche sfondare i 300 miliardi. Sia chiaro, soltanto una parte di essi, dopo l'accurata selezione che si sta facendo, potrà essere attribuita alla Patrimonio spa. Ma anche se si trattasse di una percentuale ridotta, viste le risorse in gioco, ci si rende bene conto di come si tratterebbe comunque di svariati miliardi di euro. Tutto questo lavoro, in ogni caso, apre in effetti la strada a una mission potenzialmente nuova per la società pubblica. Società che sembrava destinata a confluire in una nuova spa immobiliare da far nascere, secondo un progetto, dalla fusione con l'Agenzia del demanio e Fintecna immobiliare. Con le novità di questi giorni, però, Patrimonio spa sembrerebbe destinata a sfilarsi da questo percorso, per affidarsi alla sua nuova vita. Mentre il cammino di avvicinamento tra Demanio e Fintecna immobiliare potrebbe anche proseguire, per occuparsi principalmente di immobili.

Stefano Sansonetti

Firmata l'ipotesi di contratto del comparto autonomie per il biennio 2008-2009

Enti locali, aumenti in arrivo

In busta paga 63 in più. Fondi alla contrattazione integrativa

Aumenti in arrivo per i dipendenti degli enti locali. Ieri è stata firmata l'ipotesi di contratto nazionale del comparto autonomie per il biennio economico 2008-2009. L'aumento medio tabellare in busta paga (per un dipendente di posizione economica C1) sarà pari a 63,20 euro mensili e avrà decorrenza dal 1° gennaio 2009. A questa cifra andranno ad aggiungersi ulteriori 29,16 euro medi pro capite per la contrattazione decentrata, ma solo nelle amministrazioni virtuose in regola con gli obiettivi del patto di stabilità. «E' un risultato importante, raggiunto sulla base della piattaforma unitaria e condivisa da tutte le organizzazioni sindacali che conclude la fase dei rinnovi del biennio 2008-2009 per i lavoratori pubblici e lascia aperto solo il rinnovo dei contratti delle aree dirigenziali», sottolinea Daniela Volpato, segretario nazionale della Cisl Fp. «Per la prima volta il rinnovo arriva in vigenza di contratto e non mesi dopo la scadenza come in passato», prosegue. «Ma soprattutto il nuovo contratto è importante per la quantità di risorse rese disponibili dalle autonomie locali a livello di contrattazione decentrata: ciò significa più valore per il lavoro pubblico e servizi migliori a vantaggio delle comunità locali». Soddisfazione per la firma dell'ipotesi di contratto è stata espressa anche dal Comitato di settore e dell'Aran che ha fatto notare come l'aumento previsto per i dipendenti delle autonomie (63,20 euro) sia pari al 3,2% «che è la percentuale riconosciuta in questa tornata contrattuale in tutti i comparti del pubblico impiego». L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle p.a. plaude allo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, nel caso in cui gli enti abbiano rispettato nei precedenti anni il patto di stabilità interno, gli obblighi di contenimento della spesa di

personale e siano in possesso di specifici parametri di virtuosità economico-finanziaria, definiti dal contratto. «Tali risorse», auspica l'Aran, «dovranno essere finalizzate all'incentivazione della qualità e della produttività e l'erogazione dei compensi dovrà essere strettamente collegata all'effettivo miglioramento dei servizi erogati al cittadino». Gli enti locali metteranno a disposizione della contrattazione decentrata fino a un massimo dell'1,5% del monte salari 2007 (pari a 29,16 euro medi pro capite medi mensili). Gli obiettivi di produttività da raggiungere per la distribuzione delle risorse aggiuntive e le modalità e criteri di distribuzione fra i lavoratori saranno oggetto di un successivo confronto con il sindacato a livello locale. L'intesa prevede poi l'impegno ad avviare un confronto fra organizzazioni sindacali da un lato e regioni, Anci, Upi e Unioncamere dall'altro, sulla situazione del precariato.

Il tavolo dovrà essere convocato in tempi rapidi (45 giorni dalla stipula del contratto) per valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato. L'intesa prevede anche il recupero delle riduzioni salariali per le assenze collegate a permessi retribuiti per donatori di midollo osseo, assenze per attività di volontariato, permessi riguardanti lo screening o la prevenzione oncologica e congedi parentali. Le ulteriori problematiche che stanno a cuore ai dipendenti degli enti locali (l'ordinamento professionale del personale delle case di riposo, delle scuole e della polizia locale; l'orario di lavoro, compreso il pagamento delle festività infrasettimanali per i turnisti; il finanziamento delle posizioni organizzative) saranno discusse nel confronto che si aprirà sul prossimo rinnovo contrattuale.

Francesco Cerisano

I contratti non possono eccedere la durata del mandato degli organi di governo

Dopo il voto niente proroghe degli incarichi di direttori e dirigenti

Direttori generali, dirigenti a contratto e personale in staff a sindaci e giunte scadono per effetto automatico della legge col mandato del sindaco e del presidente della provincia. A partire dal giorno 7 giugno, dunque, con l'elezione dei nuovi rappresentanti degli enti locali, tutte queste figure professionali legate strettamente agli organi di governo debbono cessare da ogni loro funzione. E risultano illegittimi tutti gli atti, sotto qualsiasi forma, tendenti a prorogare o rinnovare i rapporti di lavoro scaduti. Negli ultimi tempi, presso le amministrazioni locali, si sono sempre più diffuse prassi il cui scopo è prolungare gli incarichi legati al mandato politico oltre la scadenza prevista dalla legge. Si tratta, tuttavia, di prassi gravemente contrarie al dettato normativo, non solo in quanto in aperta violazione alle norme, ma soprattutto perché da esse derivano spese di personale con ogni evidenza illecite e

fonte di danno erariale. Le disposizioni del dlgs 267/2000 sono chiarissime, in merito. L'articolo 90, comma 1, consente di assumere appositamente per gli uffici di staff degli organi di governo personale con contratto a tempo determinato. Anche se la norma non lo dispone esplicitamente, ovviamente la scadenza del contratto coincide col mandato del sindaco: è assolutamente evidente che se il dipendente è assunto nello staff di un'amministrazione, la scadenza della medesima implica la scadenza del contratto. Considerando che il tasso di fiduciarità degli incarichi in staff è particolarmente elevato, non è possibile immaginare alcun prosieguo del contratto di lavoro: l'amministrazione subentrante, infatti, si vedrebbe vincolata alla presenza di personale non da essa scelto. Per queste stesse ragioni si è esclusa la possibilità di stabilizzare i dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 90. Ancora più

trancianti sono le disposizioni contenute negli articoli 108, comma 2, e 110, comma 3, del dlgs 267/2000, il primo dedicato al direttore generale, l'altro ai dirigenti a contratto. Entrambi affermano espressamente che gli incarichi non possono eccedere la durata del mandato elettivo degli organi di governo. La legge esprime in maniera chiarissima un legame diretto tra questi soggetti e l'amministrazione. Nel caso del direttore generale, risulta piuttosto chiaro il legame politico diretto con gli organi di governo; per altro, si tratta di una figura che la legge considera solo eventuale, dal momento che le funzioni del direttore rientrano nelle competenze del segretario comunale, anche se non incaricato come direttore. Sicché, alla scadenza del mandato la scadenza del direttore generale non pone nemmeno problemi di carattere operativo e gestionale, tali da giustificare una proroga – del resto illegittima – dell'incarico. Ma, lo stesso

vale anche per i dirigenti a contratto, i quali dovrebbero essere assunti dall'esterno allo scopo di incrementare il livello di professionalità esistente nell'ente, con specifica connessione con i programmi di governo. Scaduto, dunque, il mandato, non ha alcuna giustificazione la prosecuzione dell'incarico. In questo caso potrebbero manifestarsi problemi gestionali, che andrebbero però risolti con il piano esecutivo di gestione, all'inizio dell'anno elettorale, attraverso misure organizzative che riallochino risorse ed obiettivi, non più sottoponibili alla cura dei dirigenti destinati a scadere. Atti di proroga, rinnovo o l'applicazione dell'istituto della prorogatio (per altro, attivabile solo per espressa previsione di legge, che in questo caso non esiste) sono fortemente illegittimi, anche se previsti dai regolamenti. In questo caso, infatti, i regolamenti sono a loro volta illegittimi e da disapplicare perché contrari alla legge.

Luigi Oliveri

L'Osservatorio per la finanza locale del Viminale ha approvato un principio contabile ad hoc

Senza segreti i conti del gruppo

Bilanci delle partecipate ai raggi X grazie al consolidato

Un nuovo principio contabile, predisposto dall'Osservatorio per la finanza locale e la contabilità, interamente dedicato alla predisposizione del bilancio consolidato degli enti locali. Si tratta del principio contabile n. 4, che contiene i principi per la redazione e presentazione del bilancio consolidato e per la contabilizzazione degli organismi controllati, a controllo congiunto e collegati, nel rendiconto dell'ente locale controllante. La redazione del bilancio consolidato non rappresenta un obbligo di legge per gli enti locali, ma costituisce un elemento necessario per la rappresentazione veritiera e trasparente degli andamenti finanziari, economici e patrimoniali del «gruppo ente locale», che comprende l'ente controllante e qualsiasi eventuale controllata. Presentazione e ambito di applicazione del bilancio consolidato. Il principio contabile evidenzia la competenza dell'organo consiliare dell'ente locale, chiamato a deliberare in concomitanza con l'approvazione del rendiconto della gestione. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate dell'ente locale, indipendentemente dalla forma giuridica (quindi non solo le società di capitali, ma anche le aziende speciali, istituzioni, consorzi e gli altri organismi di cui si detenga il controllo). Si prevede che, nel primo triennio di applicazione del principio contabile n. 4, è possibile procedere al consolidamento delle sole società di capitali o limitarsi alle sole società in house. Area di consolidamento. Per la definizione dell'area di consolidamento, è necessario estrapolare dall'insieme

di aziende partecipate che formano il gruppo pubblico locale solamente quelle soggette a controllo, influenza notevole o controllo congiunto da parte dell'ente locale. La procedura di consolidamento presuppone l'utilizzo di un affidabile sistema dei conti, tenuto secondo il metodo della partita doppia, per arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio. Metodo di consolidamento. Per la redazione del bilancio consolidato si richiede l'aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle diverse aziende del gruppo, in modo tale che gli elementi dell'attivo e del passivo, i costi e ricavi, incluse nell'area di consolidamento siano ripresi integralmente. È necessario, a tal fine, che i bilanci delle singole aziende siano redatti secondo principi contabili e

criteri di valutazione uniformi. Informazioni integrative. Al bilancio consolidato deve essere allegato anche un prospetto in cui risulti, per ciascuna controllata inclusa nell'area di consolidamento, la percentuale di partecipazione dell'ente locale, l'ammontare del patrimonio netto e dei debiti di finanziamento nonché l'entità dei crediti e debiti in essere tra ente locale e controllata eliminati in sede di consolidamento. Inoltre dovranno essere fornite dettagliate informazioni relative ai criteri generali di redazione e principi di consolidamento e ai criteri di valutazione utilizzati, provvedendo ad allegare gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento e un prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

Matteo Esposito

IL MODELLO

Lo schema di delibera e la modifica al regolamento

Art. XX - Redazione del bilancio consolidato

1. Il/La comune/provincia di _____, per le aziende, società, istituzioni, organismi ed enti che esso controlla, redige il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui ai commi successivi, dal principio contabile n. 4 approvato dall'Osservatorio per la finanza locale e la contabilità e dalle specifiche linee guida predisposte dall'amministrazione.
2. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del rendiconto della gestione del/la comune/provincia.
3. Il bilancio consolidato si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è approvato dal consiglio comunale/provinciale nella stessa seduta di approvazione del rendiconto della gestione.

4. Il bilancio consolidato è corredato da una relazione degli amministratori del/la comune/provincia sulla situazione complessiva delle imprese/aziende in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

5. La relazione consolidata sulla gestione, di cui al precedente comma, è presentata al consiglio, per presa d'atto, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Dopo l'esame da parte del consiglio comunale, sul sito internet del comune vengono pubblicati i contenuti essenziali della relazione consolidata e del bilancio consolidato.

7. Le società, le aziende, le istituzioni, gli organismi e gli enti ricompresi nell'area di consolidamento, sono tenute a trasmettere al/la comune/provincia le informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione consolidata e del bilancio consolidato.

Oggetto: approvazione del bilancio consolidato per l'anno 200_ del/la comune/provincia di _____

Il consiglio comunale/provinciale

Considerato:

- che il/la comune/provincia di _____ partecipa al capitale sociale delle seguenti società di capitali:.....

- che, inoltre, il/la comune/provincia di ____controlla i seguenti organismi:.....

dato atto:

- che il/la comune/provincia di _____ ha deciso l'adozione dello strumento del bilancio consolidato in quanto è utilizzabile quale strumento di guida e di controllo per il/la comune/provincia nei confronti delle aziende del gruppo dato che offre una visione globale della gestione (aspetti di natura finanziaria, economico e patrimoniale), consentendo di impartire un indirizzo unitario e funzionale alle esigenze dell'amministrazione;

- che il bilancio consolidato favorisce un rapporto dinamico con le aziende basandosi su un flusso informativo bilaterale e costante;

visto:

- il principio contabile n. 4 approvato dall'Osservatorio per la finanza locale e la contabilità relativo alla redazione del bilancio consolidato per gli enti locali;

considerato:

- che è stata predisposta la relazione degli amministratori del/la comune/provincia sulla situazione complessiva delle imprese/aziende in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti;

visti:

- il vigente statuto comunale/provinciale;

- il vigente regolamento di contabilità;

- dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato;

delibera

1) di approvare il bilancio consolidato relativo all'esercizio 200_, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da cui emergono i seguenti risultati finali:

a) Stato patrimoniale al 31/12/200_:

- Totale attività ____

- Totale passività ____

- Patrimonio Netto ___

b) Conto economico al 31/12/200_:

- Proventi della gestione ___

- Costi della gestione _____

- Proventi e oneri finanziari _

- Proventi e oneri straordinari _

- Risultato economico d'esercizio

2) di provvedere a trasmettere la presente deliberazione alle società ricomprese nell'area di consolidamento;

3) di provvedere a pubblicare sul sito internet del/la comune/provincia i contenuti essenziali della relazione consolidata e del bilancio consolidato.

La Corte conti sull'assimilazione ad abitazione principale

Ici, comuni liberi

Esenti le locazioni come prima casa

Con il parere n. 208 del 5 maggio 2009 la Corte dei conti Lombardia, ha ritenuto che un comune può disciplinare ulteriori fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, ai fini dell'Ici - ad esempio le unità immobiliari locatate come abitazione principale con regolare contratto - anche oltre le ipotesi espressamente previste per legge. In tali casi, se assimilate, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 93/2008, saranno esenti dall'imposta sia per il 2008 che per gli anni successivi, nell'ipotesi in cui il regolamento abbia confermato le disposizioni di assimilazione. Pertanto il comune non può essere legittimato a recuperare l'imposta versata dai proprietari delle unità immobiliari così assimilate e allo stesso tempo non potrà richiedere allo Stato il mancato gettito Ici, così come previsto dall'articolo 1 comma 4 del decreto legge n. 93, restando, in sostanza, tali assimilazioni (diverse da quelle espressamente previste per legge) a carico del bilancio dell'ente locale. Il comune di Fino Mornasco ha richiesto un parere alla Corte dei conti relativamente al fatto che con proprio regolamento sono state assimilate all'abitazione principale altri casi diversi da quelli previsti per legge (sia abitazioni con regolare contratto che quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locatate) e per tale motivo esentate dal pagamento dell'Ici per l'anno

2008, chiedendo se fosse necessario procedere al recupero dell'imposta non pagata e infine se per l'anno 2009 si dovesse richiedere il pagamento dell'Ici a tali contribuenti. La Corte dei conti ritiene queste ipotesi di assimilazioni non esaustive in quanto vengono individuate solo alcune fattispecie tra quelle possibili; se il legislatore avesse voluto limitare l'esenzione dall'Ici alle sole due ipotesi tipizzate, avrebbe indicato esplicitamente questa scelta nel dl n. 93/2008. Per tali motivi la Corte dei conti ritiene pienamente legittima l'esenzione effettuata dal regolamento del comune di Fino Mornasco, ovvero le unità locatate come abitazione principale con regolare contratto e quelle possedute a titolo di proprietà o di usu-

frutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locatate. Pertanto il comune non può e non deve effettuare il recupero dell'Ici nei confronti dei proprietari degli immobili così assimilati. Queste assimilazioni sono pienamente legittime anche per l'anno di imposta 2009. Da un lato vi è la potestà regolamentare del comune di assimilare all'abitazione principale casi anche diversi da quelli previsti esplicitamente dalle norme sopra richiamate. Dall'altro il rimborso del minor gettito Ici, a carico del bilancio statale, avviene solo per le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale previste per legge.

Eugenio Piscino

L'ANALISI

Cimp, un tributo in più

Il canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari (Cimp) ha natura tributaria. E' questo il rivoluzionario principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 dell'8 maggio 2009. Aumenta, in questo modo, il numero dei tributi comunali, anche se, in verità, questo nuovo tributo costituisce un mero doppiante dell'imposta comunale sulla pubblicità alla quale può essere sostituito ai sensi dell'art. 62 del dlgs n. 446 del 1997. La decisione della Consulta, ha lasciato senza fiato gli operatori del settore che si attendevano una pronuncia in senso diametralmente opposto, di conferma, cioè, della natura patrimoniale del Cimp, così come sempre si era creduto fino alla lettura della sentenza. Invece, la Corte ha preso le distanze dalle considerazioni svolte nella sentenza n. 64 del 2008 nella quale ha ribadito la natura di corrispettivo privatistico del Cosap – il canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, al pari del Cimp può essere istituito dai comuni in sostituzione della Tosap - ed ha invece affermato senza mezzi termini che «il Cimp ha natura tributaria». A fondamento di tale particolare principio la

Corte ha sfoderato una serie di argomentazioni che possono essere così sintetizzate: - non ha alcun rilievo la denominazione usata dal legislatore, né rileva la regola dell'alternatività tra l'imposta comunale sulla pubblicità ed il Cimp; - nulla osta a che un prelievo tributario sia sostituito da un prelievo della stessa natura; - è evidente la continuità tra la disciplina del Cimp e quella dell'imposta sulla pubblicità, soprattutto per quanto attiene: - all'oggetto dei due prelievi e cioè la diffusione di messaggi pubblicitari per l'imposta sulla pubblicità e l'installazione dei mezzi pubblicitari per l'effettuazione di iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente per il canone. In concreto, afferma la Corte «non sono ipotizzabili attività pubblicitarie che costituiscano presupposto solo di detta imposta e non anche del Cimp». - all'obbligo per il comune adottare un apposito regolamento per la gestione delle entrate, «che ha sostanzialmente lo stesso contenuto per ambedue i prelievi». In pratica «il legislatore ha fissato, per la redazione dei regolamenti dei due prelievi, criteri affini, anche se non identici». Per la Consulta appare, poi si-

gnificativo il fatto che la tariffa del Cimp è parimetrata a quella dell'imposta, nel senso che la prima non può superare di più di 1/4 la seconda, per cui l'importo del canone, analogamente a quello dell'imposta, «non è determinato in funzione del criterio della copertura del costo di un eventuale servizio prestato dal comune a favore di chi installi il mezzo pubblicitario. Ciò conferma l'impossibilità di configurare un rapporto di corrispettività contrattuale»; - il sistema di controllo, di accertamento e delle sanzioni amministrative che secondo la Corte appare «sostanzialmente corrispondente a quello previsto per la pubblicità assoggettata ad imposta»; - l'insussistenza di un rapporto contrattuale tra il soggetto tenuto al pagamento del Cimp ed il comune, giacché la disciplina degli elementi strutturali del prelievo e quella dei poteri attinenti all'accertamento e alle sanzioni trovano la loro esclusiva fonte nella legge. In ultima analisi è indubbio che vi sono evidenti somiglianze tra Cosap e Cimp ma queste «attengono solo ad aspetti che non escludono la radicale diversità tra i due canoni» per il Cimp altro non è che «una mera variante dell'imposta comuna-

le sulla pubblicità». A questo punto è legittimo chiedersi perché mai il legislatore anziché «correggere» quest'ultima imposta ne abbia inventata un'altra pressoché identica. L'effettiva intenzione del legislatore, in realtà, era proprio quella di sostituire sia l'imposta sulla pubblicità che la Tosap con due entrate di carattere patrimoniale e lo testimonia il fatto che la relazione ministeriale di accompagnamento al dlgs n. 446 del 1997, precisava, riguardo al Cimp, che non «si è ritenuto di chiarire che si tratta di un canone patrimoniale, in quanto ciò è già insito nella disposizione in esame». Sulla stessa scia si è assestata la prassi ministeriale con la circolare del Mef n. 256/E del 3 novembre 1998 e la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 25/E del 5 febbraio 2003. La circostanza bizzarra è che si è discusso tanto solo sulla natura patrimoniale del Cosap, mentre del tutto pacifica era quella del Cimp. Ora bisogna vedere quale sorpresa ci riserverà la Corte in merito alla tariffa di igiene ambientale.

Irena Rocci

La legge sulla semplificazione introduce tre fasce temporali per portare a termine l'iter

Procedimenti, la durata è optional

Il termine di 30 giorni è la regola. Ma tante sono le eccezioni

Pienamente derogabile il termine di 30 giorni di durata dei procedimenti amministrativi. Nonostante il disegno di legge 1082-B, recentemente approvato dal parlamento, che riforma la legge 241/1990 sia considerato come la norma che reintroduce la durata generale dei procedimenti amministrativi di trenta giorni, a ben vedere i termini procedurali non risultano affatto obbligatoriamente da concludere entro detto termine. Infatti, la riforma della legge 241/1990 introduce, nella sostanza, ben tre «fasce» di durata dei procedimenti amministrativi. La prima, con durata massima di 30 giorni, è quella ordinaria. Tuttavia, il termine più breve è da considerare di carattere residuale, perché il testo riformato dell'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990 chiarisce che il termine di 30 giorni opera «nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e

5 non prevedono un termine diverso». Questo significa, da un lato, che laddove leggi anche precedenti e anche regionali abbiano specificato un termine diverso (anche più lungo) dei 30 giorni, continua ad applicarsi detto ultimo termine; dall'altro lato, il termine ordinario può essere modificato in applicazione dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2 della legge 241/1990. La seconda «fascia» di durata dei procedimenti amministrativi, in applicazione del comma 3 dell'articolo 2 novellato della legge 241/1990, è quella che permette di concludere gli iter entro 90 giorni. Il comma 3 prevede che le pubbliche amministrazioni possano sempre innalzare, senza particolari motivazioni e procedure, il termine ordinario, mediante i propri regolamenti. La terza «fascia» di durata dei procedimenti amministrativi è fino a 180 giorni, in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990. In questo

caso, le amministrazioni possono derogare al termine ordinario sempre con regolamento, ma in presenza di precisi presupposti. Infatti, il prolungamento a 180 giorni presuppone che una valutazione della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, dalla quale emergano come indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. Nella sostanza, dunque, il termine di 30 giorni sarà operante solo nell'ipotesi in cui le amministrazioni pubbliche, mediante i regolamenti, non abbiano deciso di quantificare la scadenza finale in altro modo. La disciplina della durata del procedimento amministrativo vale espressamente anche per regioni ed enti locali, nonostante l'articolo 2 della legge 241/1990 sia riferito solo alle amministrazioni statali. L'articolo 29,

comma 2-quater novellato della medesima legge, infatti, chiarisce senza più margini di dubbio che regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni da rendere in misura eguale su tutto il territorio, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. D'altra parte l'articolo 7, comma 3, della legge di modifica prevede espressamente che gli enti locali hanno un anno di tempo per adeguare i propri regolamenti alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 241/1990, a conferma della cogenza dei termini ivi previsti anche per gli enti territoriali.

Luigi Oliveri

I sindacati ricorrono al Tar Lazio

I vigili urbani rifiutano le armi

La polizia municipale contesta la nuova disciplina sull'assegnazione dell'armamento ai vigili romani e chiede al Tar di valutare anche l'illegittimità costituzionale della legge n. 65/1986 ritenuta poco coerente con le attuali funzioni dell'agente locale. Lo ha evidenziato l'organizzazione sindacale Ospot delle polizie locali con il ricorso depositato il 2 maggio scorso al Tar del Lazio. La questione dell'armamento dei vigili della capitale è emblematica di una condizione normativa che risente delle mutate condizioni sociali e delle diverse richieste di sicurezza che pervengono dal territorio. In pratica so-

no passati oltre 24 anni da quando con la legge n. 65/1986 si è disposto che la dotazione dell'armamento della polizia municipale è di fatto rimessa alla scelte dei singoli comuni. Ma anche se il consiglio comunale adotta questa determinazione come nel caso romano, evidenzia l'Ospot, con il regolamento approvato è sempre facoltà dei singoli operatori munirsi concretamente di pistola e spray oppure girare disarmati come nella più classica delle icone cinematografiche. In buona sostanza, prosegue il sindacato, per la dotazione della pistola ai vigili romani allo stato attuale serve anche il con-

senso dell'interessato che in ogni caso può decidere di lasciare la pistola nel cassetto. La determinazione adottata dalla giunta Alemanno, prosegue il ricorso, nel tentativo di forzare questa pur criticabile disposizione introduce una «seppure indiretta obbligatorietà», nel senso che l'operatore obiettore deve rinunciare tempestivamente in maniera esplicita alla dotazione dell'armamento. Ci sono poi ulteriori censure evidenziate dal sindacato romano. La dotazione di spray e manganelli ai vigili urbani risulta essere una prerogativa regionale insuperabile, mentre la visita medica degli agenti andrebbe effettuata con cadenza annuale e non

ogni quattro anni. Inoltre l'aver generalizzato l'uso dell'armamento per tutti i servizi di polizia stradale e locale a parere dell'Ospot prevarica il dettato normativo che attualmente richiede una precisa individuazione locale dei servizi da svolgere armati. Spetterà al collegio, conclude il ricorso, valutare anche la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ormai obsoleto impianto normativo che, tra l'altro, pare assegnare l'arma ai vigili solo per motivi di esclusiva difesa personale.

Stefano Manzelli

ENTI LOCALI

Nel Lazio 22 mln per far rivivere i centri storici

Con una delibera recentemente approvata dalla regione, il Lazio gioca la carta dei centri commerciali naturali per rilanciare l'attività ma anche la vita dei centri storici delle province laziali. Lo spiega nel dettaglio l'assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio, Francesco De Angelis. **Domanda.** Assessore, che cosa prevede la delibera nello specifico? **Risposta.** La delibera stanziava 22 milioni di euro per finanziare la nascita di 137 centri commerciali naturali nella regione e si tratta di un provvedimento di grande portata e che vede il Lazio diventare la prima regione italiana che investe così tante risorse per la tutela ed il

rilancio dei piccoli negozi e delle attività imprenditoriali che operano nei municipi di Roma e nei comuni della regione. Non si tratta dunque di megastore, ma di un forte e convinto sostegno della regione a favore delle aggregazioni tra piccoli negozi, botteghe artigianali, mercati rionali e servizi di prossimità, per qualificare la vivibilità delle città. Ogni municipio di Roma ammesso a contributo riceverà dalla Regione 250 mila euro, ogni comune 150 mila euro. **D.** Che ruolo giocheranno gli enti locali? **R.** Credo che con queste risorse, gli enti locali, in accordo con i commercianti, riusciranno a finanziare interventi di promozione, eventi di shopping a prezzi scontati,

interventi per migliorare l'arredo urbano, i trasporti ed il verde pubblico nell'area di pertinenza del centro commerciale naturale. L'obiettivo è rafforzare la competitività della piccola distribuzione rispetto alle grandi superfici di vendita e dall'altro, proprio grazie al consolidamento del tessuto sociale e produttivo, favorendo il rilancio urbano dei centri storici e delle periferie. **D.** Con quali tempistiche si agevoleranno queste realizzazioni? **R.** Per fine giugno la regione Lazio erogherà la prima tranche del contributo, fino al 50% dell'intero ammontare della somma finanziata. Ciò allo scopo di consentire ai comuni di avviare subito la programmazione ed i pro-

getti presentati ed oggetto di finanziamento. Il centro commerciale naturale può dunque diventare realtà già dalle prossime settimane. Infine la regione erogherà la restante quota di finanziamento a conclusione delle attività. L'iniziativa è stata accolta con favore dal presidente del CatConfesercenti di Viterbo, Vincenzo Peparello, secondo cui «finalmente si rivitalizzano le imprese commerciali ed al contempo si fanno rivivere i centri urbani come Viterbo che hanno assistito allo spopolamento di residenti e negozi di vicinato».

Andrea G. Lovelock

La previsione va comunque inserita espressamente nel regolamento dell'ente

Un segretario alle trattative

Può guidare la delegazione per i contratti decentrati

Un'amministrazione provinciale può individuare il segretario generale quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica per le trattative inerenti la sottoscrizione del Ccdi per la dirigenza tenuto conto che allo stesso non sono stati conferiti compiti gestionali? L'individuazione dei componenti e del presidente, se previsto, della delegazione trattante di parte pubblica è di esclusiva competenza dell'amministrazione. Ciò posto, si rileva che l'art. 11 del Ccnl del 23/12/1999, dispone che ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. Tale disposizione afferma il ruolo determinante dei dirigenti nel senso che gli stessi devono necessariamente far parte della predetta delegazione. Ciò tuttavia non esclude a priori la possibilità che il segretario generale sia individuato quale presidente di detto organismo. Infatti, va rilevato che l'art. 97 del dlgs n. 267/2000 prevede, al comma 2, che il segretario comunale o provinciale svolge funzioni di assisten-

za giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità della loro azione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il medesimo articolo, al successivo comma 4, nell'elencare le attribuzioni tipiche della funzione, specifica alla lett. d) che lo stesso esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco. Pertanto, nell'attuale assetto normativo l'esercizio da parte del segretario comunale o provinciale di altre specifiche funzioni, oltre quelle istituzionali previste dal richiamato art. 97, necessita di una espressa previsione statutaria o regolamentare ovvero di un'espresso conferimento del sindaco. Stante quanto sopra, relativamente alla fattispecie posta nel quesito è da ritenere che in presenza di un'apposita previsione regolamentare nulla osti a che il segretario generale sia individuato quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica. **INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - Quali sono le modalità di contestazione, da parte del consiglio comunale, delle cause di ineleggibilità o di**

incompatibilità? L'art. 41 del Tuel dispone che il consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, « ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo », deve esaminare la condizione degli eletti, cioè l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità e comunque spetta sempre al consiglio comunale medesimo valutare la fondatezza o meno delle cause ostative all'espletamento del mandato. In ordine al riferimento ai termini di cui alla legge n. 241/90 da applicare al procedimento previsto dall'art. 69 del Tuel è necessario evidenziare quanto segue. Innanzitutto risulta inconferente il riferimento alla legge n. 241/90, tenuto conto che i termini previsti per la procedura di contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinati dall'art. 69 del Tuel che è la sola norma che può, in materia, trovare applicazione. Per l'inserimento all'ordine del giorno della predetta questione occorre rilevare che nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, la prima seduta (dove ai sensi dell'art. 41 del Tuel si discute della convalida degli eletti), è

convocata, ai sensi dell'art. 40 del Tuel, dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino ad elezione del presidente che ha il compito di proseguire la seduta. A ciò si aggiunge che la decadenza dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, ove la relativa causa di ineleggibilità o di incompatibilità non sia stata rilevata in sede di convalida degli eletti, può essere promossa, davanti al tribunale civile, anche successivamente, ai sensi dell'art. 70 del Tuel, da qualsiasi cittadino elettore del comune, da chiunque altro vi abbia interesse o dal prefetto. Infine, per quanto attiene al termine di dieci giorni di cui all'art. 69, comma 2, del Tuel, si ritiene che la norma non lasci spazio ad altre interpretazioni in quanto è dall'atto della contestazione formale che decorre il periodo di tempo per formulare, da parte dell'amministratore, le proprie osservazioni. Solo nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art. 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso (art. 69, comma 3, del Tuel).

SERVIZI PUBBLICI LOCALI - Con una recente risoluzione l'Agenzia delle entrate ha risposto a un interpello di un comune

Reti fognarie, canoni con l'Iva

Soggetti a imposta i pagamenti della società concessionaria

Il canone di concessione pagato da una società privata che opera in regime di concessione con l'ente comunale sarebbe soggetto all'imposta sul valore aggiunto, anche se il comune metta solo a disposizione la rete fognaria e i relativi impianti. Questo è il senso della risposta data da un interpello presentato da un comune all'Agenzia delle entrate, che è stato pubblicato con la recentissima risoluzione ministeriale n. 122/E del 6 maggio 2009. Il condizionale è dovuto al fatto che tra le righe della risposta dell'amministrazione finanziaria si legge la necessità di una più compiuta analisi della fattispecie da farsi, caso per caso, al fine di poter affermare, con certezza, l'assoggettamento a Iva del canone citato. Il caso. Un comune fa presente di aver stipulato, con la società Alfa spa una convenzione per disciplinare l'affidamento alla stessa società del servizio di pubblica fognatura e la concessione d'uso della rete fognaria comunale. Successivamente, viene stipulata una convenzione integrativa tra la società Beta spa (subentrata alla precedente Alfa), tesa a modificare taluni aspetti della convenzione. L'ente istante precisa che detto accordo integrativo si è reso necessario a seguito dell'avvenuta costituzione dell'A-

genzia d'ambito territoriale ottimale (Ato), in capo alla quale sono confluite tutte le funzioni relative all'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato (comprensivo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione). Inoltre, con lo stesso atto è stata disciplinata la messa a disposizione da parte del comune, a favore della società Alfa spa (poi Beta spa), della rete fognaria comunale, dietro pagamento di un canone, per tutto il periodo di vigenza dell'affidamento del servizio pubblico di fognatura da parte dell'Agenzia Ato alla stessa società. Si osserva che il canone di concessione viene parametrato sulla base dei metri cubi di acqua «fatturati da Beta sul territorio del comune». Finora, ad avviso del comune istante, non si era proceduto all'assoggettamento ad Iva del suddetto canone in virtù dell'inesistenza del presupposto oggettivo e soggettivo dell'operazione. Adesso, il comune chiede, riguardo agli adempimenti futuri, se i canoni che la società Beta spa verserà al medesimo ente locale per la concessione in uso della rete fognaria comunale e dei relativi impianti debbano o meno essere assoggettati a Iva. Il parere del comune. Ad avviso del comune, visto che esso mette soltanto a disposizione la rete senza

effettuare nessun controllo amministrativo o contabile (che competono all'Ato), si ritiene di svolgere nei confronti della società Beta spa, un'attività meramente amministrativa volta alla riscossione del canone senza che tale attività integri l'esercizio di un'attività d'impresa. Pertanto si ritiene, da parte dell'ente locale istante, che tale attività manchi del necessario presupposto soggettivo previsto dall'art. 4 del dpr 26 ottobre 1972 n. 633. La risposta dell'Agenzia delle entrate. L'Ufficio, preliminarmente, rileva che occorre esaminare la normativa comunitaria in materia. La direttiva Ce 28 novembre 2006, n. 112, all'articolo 13, paragrafo 1, prevede che «le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni». La giurisprudenza della Corte europea, a cui si è ispirata sovente la prassi del ministero, ha individuato nel tempo un criterio utile per distinguere le attività istituzionali connesse all'esercizio della pubblica autorità in seno agli enti pubblici territoriali, da quelle che non lo sono. In base ad esso si individuano sia la modali-

tà dell'esercizio delle attività, sia la veste con cui agiscono gli enti: se ciò agiscano come soggetti di diritto pubblico, o da soggetti di diritto privato. Perciò al fine di stabilire se l'ente pubblico agisca in qualità di pubblica autorità ovvero alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati, occorrerà quindi effettuare un'analisi dell'insieme delle modalità di svolgimento delle attività od operazioni effettuate in base al diritto nazionale. Occorre perciò verificare se lo stesso rapporto sia caratterizzato «dall'esercizio di poteri di natura unilaterale e autoritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia, attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le reciproche posizioni soggettive». L'Agenzia delle entrate esaminando le convenzioni che intercorrono tra il comune e la società Beta, rileva che da esse non si rivelerebbe alcun esercizio di pubblica autorità, dato che tali accordi contrattuali appaiono alla stregua di quelli che intercorrerebbero tra due soggetti che agiscono in veste di (imprenditori) privati. L'amministrazione sottolinea che l'attività d'impresa si può riscontrare anche da una sola operazione, pur in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 2082 c.c. (professionalità, organizzazione,

attività commerciale), con ai fini Iva, anche se concer- vi e soggettivi della norma- può riscontrare dall'insieme
ciò rifacendosi a precedenti ne esclusivamente lo sfrut- tiva Iva (posti rispettiva- degli elementi forniti, sem-
circolari e risoluzioni mini- tamento commerciale di un tamente dagli artt. 3 e 4 del brerebbe configurarsi, per i
steriali che vedono in essi il bene o di un complesso di dpr 633/72), afferma che sul motivi esposti, un'attività
sorgere della fattispecie og- beni. In conclusione, l'A- caso occorrerebbe una «più economica rilevante ai fini
gettiva ai fini Iva. Infatti genzia delle entrate ricor- complessa indagine di fat- Iva.
l'attività di impresa sussiste, dando i presupposti oggett- to», anche se per quanto si

Duccio Cucchi

SERVIZI PUBBLICI LOCALI - L'Ifric12 risolve alcune problematiche su deducibilità degli ammortamenti e rimborsi iva

Novità Ias per il project financing

Non vi sono dubbi sulla possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva anche con riferimento alle attività immateriali, con la sola esclusione di quelle che rappresentano spese relative a più esercizi.

La Commissione europea con regolamento (Ce) 254/2009 ha recepito l'interpretazione Ifric12, la quale chiarisce le modalità di contabilizzazione di un'infrastruttura costruita in base ad accordi per servizi in concessione (project financing), risolvendo alcune perplessità sorte con riferimento alla deducibilità degli ammortamenti e al diritto di rimborso dell'Iva sostenuta sull'investimento da parte del concessionario. Non sempre il contratto di project financing prevede, infatti, la costituzione di un diritto di superficie in favore del concessionario, cosicché la proprietà del bene è fin da subito dell'ente pubblico. In tal caso si era posto il problema del trattamento nel bilancio del concessionario dei costi sostenuti per la realizzazione dell'opera, i quali venivano generalmente iscritti tra le immobilizzazioni immateriali (diritti di concessione) e ammortizzati secondo la durata della convenzione. **L'interpretazione Ifric12.** L'Ifric12 si rende applicabile agli accordi di servizi in concessione in cui un ente pubblico affida a un privato la costruzione e la gestione di un'opera destinata al pubblico servizio. Tale interpretazione individua qua-

le elemento discriminante per l'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali o immateriali quello del controllo (inteso sia come possibilità di vendere o dare in garanzia l'infrastruttura sia come potere di determinare i livelli di prezzo e le condizioni del servizio pubblico), in assenza del quale il concessionario non può contabilizzare i costi sostenuti per la costruzione dell'opera tra le immobilizzazioni materiali. Il concessionario dovrà rilevare il costo dell'opera tra i beni immateriali, se riceve quale corrispettivo il diritto di far pagare gli utenti in relazione ai servizi erogati tramite l'infrastruttura pubblica. Le previsioni dell'Ifric12 assumono rilevanza anche per i soggetti che non adottano gli Ias, in quanto, in assenza di uno specifico principio contabile nazionale, il redattore del bilancio d'esercizio può legittimamente applicare le previsioni di quelli internazionali, se comunque in grado di assicurare una rappresentazione veritiera e corretta. Nel caso in cui il concessionario abbia, invece, un diritto incondizionato di ricevere da parte del concedente una somma di denaro, l'Ifric12 prevede che lo stesso non debba iscriverne un'attività immateriale bensì un credito verso il soggetto

pubblico. Tale fattispecie fa emergere le differenze esistenti fra un contratto di concessione di lavori pubblici e un contratto di lavori pubblici, ove la costruzione dell'opera è remunerata dall'ente pubblico in base ad un certo corrispettivo. **La deducibilità degli ammortamenti.** Nell'errore di confondere le due predette fattispecie contrattuali sembra incorsa l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.372/E del 6 ottobre 2008, emanata in risposta ad un interpello da parte di un privato aggiudicatario di una gara indetta da un comune per l'affidamento in concessione della realizzazione di un complesso sportivo. A detta delle Entrate, nel caso specifico il bene doveva essere inserito nello stato patrimoniale dell'ente locale, proprietario fin dall'inizio dell'opera realizzata, e, come tale, non poteva essere oggetto di ammortamento da parte del concessionario. A ben vedere, la risoluzione in esame non ha affermato che i costi sostenuti per la costruzione dell'opera sono indeducibili, ma si è limitata a precisare che tali costi non sono deducibili quali quote di ammortamento di beni materiali, in quanto il bene è iscrivibile nel bilancio del soggetto concedente. Alla

luce delle previsioni dell'Ifric12 la posizione dell'Agenzia risulta in un certo senso confermata, in quanto il bene non può essere iscritto nel bilancio della società concessionaria, la quale dovrà invece iscriversi un'attività immateriale ed ammortizzarla come tale. La quota di costo dell'opera imputabile in ciascun esercizio risulterà, pertanto, deducibile ex art. 103 del Tuir, il quale dispone che «le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione_ sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto». **Il rimborso dell'Iva.** La possibilità di ammettere la deduzione degli ammortamenti in capo al concessionario è legata alla possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere il rimborso dell'Iva sostenuta sulla costruzione ex art. 30, c. 3 dpr 633/1972, essendo il rimborso concesso in relazione all'acquisto e alla costruzione di «beni ammortizzabili». Proprio la citata risoluzione 372/E, muovendo dalla circostanza che il bene non è ammortizzabile in capo al concessionario, ha negato la possibilità per quest'ultimo di ottenere il rimborso dell'Iva. In realtà, in base all'Ifric12, l'opera realizzata nell'ambito di un contratto di project financing è a tutti gli effetti

un bene ammortizzabile, sebbene di natura immateriale. Non vi sono dubbi sulla possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva anche con riferimento alle attività immateriali, con la sola esclusione di quelle che rappresentano spese relative a più esercizi. Né risulta con-

divisibile l'argomento per cui il soggetto istante non è l'appaltante, bensì l'appaltatore, che ha avuto l'incarico di costruire il bene ammortizzabile dall'ente proprietario. L'errore in cui si deve incorrere è quello di assimilare l'appalto di lavori pubblici alla concessione di

costruzione e gestione. Nel caso della concessione l'onere della realizzazione dell'opera ricade sul concessionario, sicché sembra corretto che sia lui a beneficiare del rimborso dell'Iva. Diverso è il caso in cui il bene sia realizzato a seguito di un contratto di appalto di lavoro pubblico ove è l'apporto da parte del soggetto pubblico ad avere il predominio.

Federico Salvadori
Fabio Giommoni

CASSAZIONE/Una sentenza sulle mansioni superiori

Scioperi ipertutelati

No ai dirigenti sostituiti di impiegati

Un'azienda non può utilizzare dipendenti con mansioni superiori per sostituire i lavoratori in sciopero. Lo sottolinea la Cassazione, rigettando il ricorso della società Autostrade che aveva impiegato 31 dipendenti, personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello, presso 8 caselli in occasione di una giornata di sciopero attuata l'11 novembre 2001 (era una domenica) dagli addetti alla riscossione del pedaggio. La Suprema corte ha così confermato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva ritenuto antisindacale il comportamento della società. I 31 dipendenti impiegati al po-

sto dei casellanti erano stati incaricati di convogliare il traffico verso le corsie con pagamento automatico e di ritirare i biglietti degli utenti che non erano in grado di usare gli apparecchi automatizzati. I giudici di piazza Cavour (sezione lavoro, sentenza n.12811) hanno ricordato come «sicuramente legittimo è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore», senza «ledere i diritti dei lavoratori sostituiti», mentre «diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attività

diverse ma che neutralizzano gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori». Il codice civile, rileva la Cassazione, «nega tale possibilità, sancendo che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte» chiarendo che «ogni patto contrario è nullo». Inoltre, i supremi giudici osservano che «il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori, non scioperanti o addetti a

settori non interessati allo sciopero, le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l'interesse collettivo del sindacato, tutelato dalla legge in modo distinto e autonomo da quello dei singoli» e lo lede «nella sua essenza», conclude la Cassazione, «nella capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché' fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali».

Sentenza della Corte di giustizia Ue sugli enti pubblici

Esenzioni per legge

Niente Iva? Serve una disposizione

Lo stato membro che intende avvalersi della facoltà di escludere dal campo Iva determinate attività esenti svolte da enti pubblici deve farlo attraverso un'espressa disposizione normativa. Lo ha sancito la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-102/08 del 4/6/2009. La Corte ha inoltre chiarito che le distorsioni della concorrenza, al verificarsi delle quali anche le attività degli enti pubblici devono essere assoggettate all'imposta, non sono soltanto quelle a danno delle imprese private, ma anche quelle a danno degli stessi enti. Le questioni riguardavano l'interpretazione dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva Iva, che nell'escludere, in via di principio, la soggettività passiva in capo agli enti pubblici stabilisce: - al secondo comma, che se l'esclusione provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza le attività od operazioni di detti enti devono essere assoggettate all'Iva; - all'ultimo comma, che gli stati membri possono considerare come attività della p.a. le attività degli enti pubblici

che siano esenti a norma dell'art. 13 o dell'art. 28 della direttiva. All'origine della sentenza il caso di una società tedesca che aveva concesso in locazione finanziaria un edificio con parcheggio sotterraneo alla camera di commercio, la quale ne aveva sublocato una porzione a terzi in regime d'impresa. Per effetto della sublocazione posta in essere dall'ente pubblico, la società, considerando di avere come controparte un'impresa, aveva optato per la rinuncia all'esenzione dall'Iva della locazione, in modo da poter esercitare la detrazione dell'imposta pagata «a monte» sulle spese di costruzione. In occasione di un'ispezione fiscale, però, la detrazione veniva contestata sul presupposto che l'ente pubblico locatario, nell'effettuare la sublocazione parziale a lungo termine, non aveva agito in veste di imprenditore, ma nel quadro di una pura «gestione patrimoniale». Ne scaturiva una controversia nell'ambito della quale il tribunale finanziario osservava, tra l'altro, che qualora all'ente pubblico venisse negata la qualità di impen-

ditore, privandolo così della possibilità di detrarre l'Iva versata a monte, esso si troverebbe in una posizione di svantaggio rispetto ai suoi concorrenti privati sui mercati interessati. Ciò darebbe luogo, secondo il giudice, a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, agli effetti della norma sopra citata, ma a danno dell'ente stesso e non di terzi. Da qui la richiesta di chiarimenti alla Corte. Al riguardo, la Corte ha precisato anzitutto che l'attività di locazione di spazi destinati al parcheggio di veicoli non può beneficiare dell'esenzione dall'Iva né, conseguentemente, dell'esclusione di cui all'ultimo comma dell'art. 4, a meno che si tratti di un'operazione accessoria a una locazione di fabbricati esente. Detto questo, la Corte ha osservato che la norma prevede la facoltà per gli stati membri, e non l'obbligo, di escludere dall'Iva le attività degli organismi di diritto pubblico esentate, per cui gli stati che intendono esercitare tale facoltà sono tenuti a operare una scelta specifica in tale senso, adottando la tecnica normativa più appropriata, purché mediante

una norma espressa, ai fini della certezza del diritto. Quanto all'interpretazione della condizione delle «distorsioni di concorrenza», al cui verificarsi anche le attività od operazioni degli enti pubblici devono essere assoggettate a Iva, la Corte osserva che la norma non specifica quali sono i soggetti che si intende tutelare. Poiché, poi, tale norma ha l'effetto di ripristinare l'applicazione dell'Iva, essa non va interpretata restrittivamente. Peraltro, posto che il diritto alla detrazione, connesso all'effettuazione di operazioni imponibili, in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, non può escludersi che il non assoggettamento a Iva di un organismo di diritto pubblico, precludendo il suddetto diritto, abbia ripercussioni sulla catena di operazioni anche a danno di soggetti privati, come si è verificato appunto nel caso di specie. In conclusione, quindi, per la Corte la norma ha per oggetto anche le distorsioni di concorrenza a danno degli organismi di diritto pubblico.

Franco Ricca

IL PIANO CASA – I provvedimenti sul territorio

Le Regioni premono l'acceleratore sugli ampliamenti

Ammessi in alcuni casi interi condomini senza distinzioni o limiti di metratura

Non è più soltanto un piano casa quello che sta prendendo forma attraverso le leggi regionali. E neanche il "piano delle villette" di berlusconiana memoria. Le Regioni hanno interpretato con grande libertà e autonomia l'intesa raggiunta con il governo il 1° aprile sul rilancio dell'edilizia attraverso i lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione. E hanno ammesso ai lavori non solo le villette uni o bifamiliari, ma in qualche caso tutti i condomini, senza distinzione né limiti di metratura: è il caso ad esempio della Sicilia (Regione che gode di totale autonomia in materia) e del Veneto, che con il proprio disegno di legge aveva preceduto l'iniziativa del governo. I piani regionali, poi, non si fermano alla casa A parte la rigida Toscana - l'unica ad avere già una legge - più o meno ovunque nelle altre sei realtà che hanno varato un disegno di legge sarà consentito allargare del 20%

anche immobili che, oltre alle abitazioni, contengono qualche ufficio o negozio (ad esempio in Campania, Piemonte e Umbria). Proprio l'Umbria ammette anche interventi su capannoni industriali e artigianali, ma dentro un più ampio piano attuativo. Senza dimenticare che la demolizione e ricostruzione di capannoni e stabilimenti è un caposaldo anche del progetto veneto. Gli interventi - recita l'intesa - dovranno servire anche a migliorare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio. I requisiti richiesti, però, sono molto diversi da una Regione all'altra. Per ampliare e una villetta in Piemonte, ad esempio, bisognerà ridurre del 40% il fabbisogno annuo di energia primaria dell'edificio. In Lombardia, invece, basterà un taglio del 10% sui consumi del riscaldamento, mentre Veneto e Sicilia non chiedono requisiti particolari. Un altro punto delicato riguarda i centri storici, in cui - sempre secondo l'intesa -

non si possono aprire cantieri. Tutti i testi normativi si allineano al divieto, con la sola eccezione del Veneto (che affida però ai Comuni la possibilità di escludere gli interventi in alcune aree) e della Sicilia (che consente di avviare i lavori solo dopo il parere della Soprintendenza). Ma c'è anche la soluzione lombarda, che permette ai proprietari di immobili residenziali non coerenti con il tessuto urbanistico di demolirli e ricostruirli: il tutto, però, previo parere vincolante delle commissioni regionali. Una procedura che ha le stesse finalità di quella prevista nel testo piemontese, dove però l'intervento contro le "brutture" può riguardare anche immobili non residenziali (purché non commerciali) ed è sottoposto alla regia dei Comuni. Non mancano, poi, iniziative particolari. Come quella della Campania, che impone a ogni edificio oggetto di incremento volumetrico il fascicolo del fabbricato: una

sorta di carta d'identità degli immobili - con informazioni su sicurezza e impianti - tornata d'attualità dopo il terremoto in Abruzzo. Tutto lombardo, invece, è l'impulso al recupero delle parti inutilizzate di edifici esistenti. Ad esempio, i rustici o i capannoni situati nei centri urbani potranno essere convertiti a uso residenziale, a patto che la destinazione sia compatibile con gli strumenti urbanistici locali. In un'ottica sociale, poi, molte Regioni - tra cui Lombardia, Piemonte e Campania - consentono di intervenire anche sull'edilizia popolare, per realizzare nuovi volumi e riqualificare il patrimonio esistente. Grandi differenze, dunque. Frutto di un'intesa-cornice di cui i disegni di legge regionali, molto spesso, allargano i confini.

Cristiano Dell'oste
Valeria Uva

VERSO LE ELEZIONI – La simulazione

Comuni e Province, il Pdl vede il sorpasso

Sulla base dei dati del 2008 si annuncia un ribaltone al Nord e al Sud, il Pd tiene solo al centro

Questa è una tornata elettorale in cui la destra ha un vantaggio netto rispetto alla sinistra. Non solo lo schieramento di Berlusconi ha il vento in poppa anche se forse in queste ultime settimane si è un po' afflosciato. E anche il punto di partenza che rende le cose difficili per la sinistra. Nel 2004 infatti le andò tutto bene. Alle europee la lista Uniti nell'Ulivo ottenne il 31,1% mentre tutta la sinistra arrivò al 46,2%. Alle comunali riuscì a conquistare 24 comuni capoluogo su 30, tra cui città importanti come Bergamo, Pavia, Padova, Bari. Alle provinciali vinse in 51 delle 60 province che allora andarono al voto (questa volta sono 62), tra cui Torino, Milano, Belluno, Cremona, Lecco, Bari. Un risultato impossibile da replicare oggi nelle condizioni in cui si trova il partito di Franceschini. Sulla base delle simulazioni fatte utilizzando i dati delle politiche 2008 e delle alleanze 2009 è possibile che possa finire 15 a 15 nei comuni capoluogo e 25 a 37 nelle province. Come dire che, nel totale delle amministrazioni principali, si passerebbe da un 75 a 15 per il centro-sinistra a un 52 a 40 per il centro-destra. Ovviamente, va ribadito, esclusivamente sulla base dei dati elettorali del 2008. È praticamente certo che la sinistra manterrà quasi tutte le sue posizioni nei comuni e nelle province di Emilia, Toscana, Umbria e Marche. Ma non sarà così altrove. Nei comuni del Nord non finirà 6 a 2 come nel 2004 e nelle province non finirà 13 a 7. Al Sud il risultato fu di 6 a 3 nei comuni e 17 a 2 nelle province. Anche qui le tabelle sotto evidenziano un cambiamento significativo. Eppure anche se i numeri non saranno certamente quelli del 2004 la sinistra limiterà i danni e la delusione se riuscirà a mantenere alcune posizioni chiave, soprattutto al Nord. Oltre alla percentuale di voti che Pd e Pdl otterranno alle europee saranno i risultati di Bergamo, Padova, Milano, Bari a condizionare il giudizio complessivo su queste elezioni. Ma questo non è l'unico elemento di interesse di questa tornata elettorale. In primo luogo si evidenzia la tenace persistenza della frammentazione partitica. Grazie alla soglia del 4% alle europee e all'esito delle ultime politiche questa antica patologia del nostro sistema politico - almeno per ora - è stata bloccata a livello nazionale. Non così invece a livello locale. Nei 30 comuni capoluogo si sono presentate in media 17 liste. A Bari sono addirittura 30. Nelle province il numero medio è 18,3. A Torino ce ne sono 34, a Cosenza arrivano a 38. C'è qualcosa che non va nella legge elettorale. È vero che sindaci e presidenti di provincia sono

eletti direttamente. È vero che la loro stabilità è assicurata dalla regola per cui un eventuale voto di sfiducia da parte dei consigli porta automaticamente ad elezioni anticipate. È vero che non tutte queste liste otterranno seggi. Ma è anche vero che saranno comunque tante, troppe, a essere rappresentate nei consigli in assenza di soglie di sbarramento efficaci. E allora con questi livelli di frammentazione la stabilità degli esecutivi rischia di essere pagata a caro prezzo. Come si fa a governare efficacemente con coalizioni rissose formate da un numero così elevato di partiti? A livello nazionale le ultime elezioni hanno portato alla formazione di due mini-coalizioni. Il governo Berlusconi è formato da due partiti (tre se si conta il Mpa). A livello locale invece continua la pratica delle maxi-coalizioni sia a destra che a sinistra. In media le coalizioni comunali di sinistra sono formate da 6,1 liste, quelle di destra da 5,3. Ma le differenze locali sono notevoli. La media nasconde situazioni assurde. A Bari sono addirittura 15 le liste che appoggiano il candidato-sindaco della destra. A livello provinciale è la stessa cosa. Le coalizioni di sinistra hanno in media 5,8 liste e quelle di destra 5,9. Ma a Salerno le liste della destra sono 17 e a Rieti 16. A Cosenza ciascuno dei due

candidati principali è sostenuto da 15 liste. Il quadro complessivo delle liste permette considerazioni interessanti anche sulle alleanze. Rifondazione comunista - quella di Ferrerò, non quella di Vendola - è alleata al Pd in 13 comuni su 30. L'Udc è alleata al Pdl in 10 comuni e non è mai alleata al Pd. Negli altri comuni corre da sola in attesa di decidere cosa fare eventualmente al secondo turno. Questi sono i due casi più interessanti per le loro implicazioni nazionali. Poi ci sono gli altri casi. La Destra di Storace che è insieme al Pdl in 4 comuni. Di Pietro che corre da solo in 5 casi. La Lega che a Pesaro e Reggio Emilia ha una lista propria. Poi ci sono liste come il Nuovo Psi, che avrebbero dovuto confluire dentro il Pdl ma sono ancora vive e vegete in certe realtà locali. Ma la cosa che colpisce di più è la proliferazione di liste civiche di ogni colore. Sono sigle che servono a diversi scopi: costituirsi una rendita di posizione, fare incursioni nell'elettorato altrui, dimostrare la forza dei candidati rispetto a quella del partito. Ma il loro effetto sistemico è quello di indebolire i grandi partiti di cui invece c'è bisogno sia a livello nazionale che a livello locale per avere una vera democrazia governante. Questo quadro è lo specchio di un paese in cui la rappresentanza politica è ancora in

05/06/2009

cerca di una ricomposizione stabile. Il sistema politico italiano non ha ancora trovato un suo punto di equilibrio. Non dipende solo dalle regole, ma senza regole tutto diventa più difficile. Perciò a livello locale, ma non solo, è necessario intervenire per correggere la legge elettorale. Ci vuole una soglia vera e ci vuole una norma che impedisca a liste-civetta di portare acqua ai candidati-sindaco e ai candidati-presidente. Le prossime elezioni forniranno una ragione in più.

Roberto D'Alimonte

TRIBUTI - Ricerca di Unindustria Bologna sul federalismo

Il Fisco locale penalizza piccole e medie imprese

IL PESO DEI PRELIEVI/A incidere maggiormente è l'Irap (91,4%), l'Ici pesa invece per il 4,5%, la Tarsu-Tia per il 13,2%, Tosap e Icp per lo 0,9%

BOLOGNA - Cala tra 2005 e 2007 la pressione fiscale locale sulle imprese bolognesi (dal 37,8% al 32,3% degli utili, quella complessiva raggiunge il 66%) ma le piccole restano più tartasate (con punte del 40,3%) mentre le grandi sono le meno colpite (si scende fino al 15,7%). Passati alla lente della ricerca che Unindustria Bologna ha presentato ieri (dopo aver analizzato i bilanci di mille imprese dell'area), i dati sulla pressione fiscale locale delle imprese della provincia mettono in luce trattamenti tributari tutt'altro che uguali e fortemente legati alla dimensione d'impresa. «Proprio per questo - spiega il direttore generale di Unindustria Cesare Bernini - emerge con chiarezza l'esigenza di avere normative e prelievi fiscali omogenei

per tutto il territorio provinciale». E se l'Irap è a farla da padrona incidendo per il 91,4%, l'Ici pesa per il 4,5%, la Tarsu-Tia per il 3,2% e il restante 0,9% va in capo a Tosap e Icp. Unindustria Bologna ha identificato alcune misure per il contenimento dell'impatto dei tributi locali più significativi sui bilanci delle aziende. Per quanto riguarda i rifiuti si chiede di passare da un tributo a una tariffa puntualmente commisurata alla effettiva produzione dei rifiuti (oggi presente solo a Imola) e al conseguente servizio di smaltimento laddove oggi il prelievo è commisurato all'occupazione di spazi. Poi occorre prevedere la riduzione dell'aliquota pagata da quelle imprese che portano direttamente i rifiuti riutilizzabili (carta e cartoni, plastica, vetro, fer-

ro, alluminio, legno) a centri di raccolta o aree ecologicamente attrezzate. «Inoltre - continua Bernini - occorre prevedere a livello comunale agevolazioni fiscali per le start-up come sgravi lei sull'insediamento di nuove imprese, e per le aziende in fase di riconversione industriale ma anche sospendere il pagamento delle imposte locali per le aziende che chiudono il bilancio in perdita per due esercizi consecutivi e prevederne il pagamento solo con il ritorno in utile». Infine, si chiede di introdurre la deducibilità dell'Ici dall'imponibile Ires per gli immobili strumentali ma anche di creare una società unica di gestione delle entrate a livello metropolitano. E proprio in tema di federalismo, che per Bernini «può divenire uno strumento di forte

discontinuità con il passato e un'occasione di valorizzazione concreta dei singoli territori», Unindustria Bologna propone di istituire un tributo immobiliare unico a livello comunale che sostituisca tutti i prelievi che ora gravano, direttamente o indirettamente, sugli immobili. Il nuovo tributo potrebbe essere il vero pilastro fiscale delle entrate comunali. In secondo luogo si dovrebbe prevedere un sistema premiale per i territori virtuosi che accettano di ospitare opere strategiche per il paese. Infine, andrebbe ridefinita la dimensione minima dei Comuni (almeno 10mila abitanti) con l'obiettivo di una maggiore razionalizzazione, di contenere i costi amministrativi e della politica, di efficientare i servizi.

Giorgio Costa

ENTI TERRITORIALI - Con la firma aumenti di 63 euro sul fisso e 30 sull'integrativo

Autonomie, il contratto al traguardo

TEMPI LUNGHI - Chiusa la tornata 2008/09 nel pubblico impiego - Atteso il parere di Economia e Corte dei conti sulle risorse decentrate

ROMA - L'aumento sullo stipendio tabellare è di 63 euro, ma con le risorse da assegnare in sede decentrata l'effetto in busta paga cresce fino a quota 92,4 euro, almeno negli enti che hanno rispettato il Patto negli ultimi quattro anni e vantano parametri di maggiore efficienza nella spesa per il personale. È stato firmato all'unanimità nella tarda serata di ieri il contratto per il biennio economico 2008/2009 dei circa 550mila dipendenti di Regioni ed enti locali. La firma completa l'elenco dei comparti pubblici che hanno chiuso il rinnovo per il 2008/2009 (manca solo il tassello di dirigenti e segretari) e nemmeno la giornata conclusiva ha fatto eccezione ai tempi lunghi che hanno caratterizzato la trattativa. Per tutto il giorno, infatti, si è atteso (invano) un riscontro da parte dell'Economia sulla parte dedicata alle risorse decentrate, che rappresenta il nodo più delicato del testo. L'intesa prevede infatti che «è riconosciuta la disponibilità» delle risorse aggiuntive, graduate secondo la virtuosità dell'ente: un primo scalino, pari all'1% del monte salari (si tratta di circa 20 euro), è «disponibile» nelle amministrazioni che hanno rispettato il Patto nel 2005/2007 e dedicano alla spesa del personale meno del 38% delle entrate correnti; per l'ulteriore 0,5% è necessario il rispetto del Patto anche nel 2008 e un rapporto fra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 31 per cento. Proprio sull'importanza della parte decentrata si focalizzano i commenti di quasi tutti i protagonisti. Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni, sottolinea il «carattere unitario» dell'accordo. Carlo Podda (Fp-Cgil) evi-

denzia il tratto federalista: «Con il federalismo fiscale - ragiona - gli enti locali sono responsabili diretti del proprio finanziamento, quindi non possono essere imbrigliati centralisticamente sulle risorse contrattuali che premiano l'organizzazione. Le incertezze in materia sono stravaganti». I dubbi, più che altro, derivano dal ricordo dell'ultimo rinnovo contrattuale, siglato nell'aprile 2008 e bocciato dalla Corte dei conti a causa dell'automatismo proprio nell'erogazione delle risorse decentrate. Per arrivare al via libera definitivo, il testo fu rivisto prevedendo che gli enti non «incrementano», ma «possono incrementare» le risorse decentrate. La formulazione del nuovo testo («è riconosciuta la disponibilità») dovrà passare lo stesso esame, ma i sindacati non vedono rischi: «La disponibilità e la quan-

tificazione delle risorse - afferma Giovanni Faverin, della Cisl-Fps - sono oggetto della contrattazione decentrata, per cui non ci sono automatismi». Sulla stessa linea Carlo Fiordaliso (Uil-Fpl), il quale però sottolinea che «è improbabile che esistano strutture in cui non ci sia nessun elemento di virtuosità da premiare». Resta il fatto che il «sistema vigente di relazioni sindacali» richiamato dall'accordo non prevede moduli dedicati alle risorse decentrate, che quindi dovrebbero rientrare nell'ambito della sola informazione preventiva. Anche da questo dipenderà l'opinione dell'Economia, che ieri non si è pronunciata ma potrebbe farlo presto e, soprattutto, quella della Corte dei conti.

Gianni Trovati

I CONTENUTI

Gli aumenti - Sullo stipendio tabellare l'aumento previsto dall'ipotesi di contratto 2008/2009 firmata ieri è di 63 euro. A questo si aggiungono i due capitoli ulteriori dedicati alle risorse decentrate, che portano il beneficio massimo a 93 euro.

I parametri - Una prima tranche di risorse decentrate (circa 20 euro) è resa disponibile negli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità nel triennio 2005/2007 e hanno un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore al 38 per cento. La seconda tranche (10 euro) scatta dove il Patto di stabilità è stato rispettato anche nel 2008 e il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti non supera quota 31 per cento. Nelle Regioni, in entrambi i casi, il rapporto è fra spese di personale e spese correnti (escluse quelle della sanità) e non, deve superare il 30 per cento.

Precari - L'intesa prevede l'avvio di monitoraggi a livello regionale sulla presenza di personale precario all'interno degli enti del comparto. Il monitoraggio è finalizzato a un successivo confronto con i sindacati per avviare eventuali stabilizzazioni.

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE - Spazio alle agevolazioni

Incentivata la casa vicina all'immobile senza sconti

IL CHIARIMENTO - Il bonus spetta per le operazioni che uniscono due alloggi che diventano abitazione principale

L'agevolazione per acquistare la "prima casa" si può ottenere se si compra un appartamento, destinato a essere accorpato a un'altra unità immobiliare già di proprietà dell'acquirente, anche se quest'ultima è stata a suo tempo acquistata senza applicare l'agevolazione "prima casa" (nella fattispecie, perché l'acquisto risale al 1979, cioè in un'epoca nella quale l'agevolazione "prima casa" non esisteva ancora). Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 142 di ieri. La novità della decisione dell'Amministrazione sta nel riconoscimento che la casa oggetto di allargamento mediante il nuovo acquisto può essere stata comprata sia approfittando dell'agevolazione, sia non beneficiandone. Nel caso affrontato nell'interpello, si trattava di un acquisto che non avrebbe potuto beneficiare dell'agevolazione perché essa non esisteva ancora; ma il ragionamento si dovrebbe poter estendere anche a qualsiasi altro caso nel quale dell'agevolazione "prima casa", per qualunque motivo, non si sia beneficiato. Si pensi, per esempio, al caso in cui manchino i presupposti per il beneficio fiscale (per esempio, la residenza dell'acquirente); oppure al caso in cui, pur essendo i presupposti, l'agevolazione non sia stata comunque domandata; o, infine, al caso in cui, dopo aver ottenuto l'agevolazione, l'acquirente sia incorso nella decadenza dal beneficio fiscale. La risoluzione è importante anche perché sancisce definitivamente che l'agevolazione spetta in tutti i seguenti casi (in passato invece ci sono volute alcune sentenze della Cassazione per sollecitare il Fisco a concedere l'agevolazione

in caso di acquisto per ampliamento: a) acquisto contemporaneo di due appartamenti (da un unico proprietario o da venditori diversi), destinati a essere accorpati; b) acquisto contemporaneo di un appartamento e di una porzione di un appartamento contiguo, al fine di inglobarla nel primo; c) acquisto di un'unità immobiliare finalizzata alla fusione con un'altra unità immobiliare già di proprietà (indipendentemente dunque dal fatto che questa sia stata oggetto di un acquisto agevolato). In quest'ultima ipotesi, che è quella affrontata nella risoluzione, ci sarebbe in effetti, formalmente, lo scoglio rappresentato dal fatto che la legge pone, come presupposto per concedere lo sconto "prima casa", la condizione che l'acquirente dichiari, nel nuovo rogito, di non possedere altre case nel

medesimo Comune. Con la risoluzione in commento si supera dunque questo possibile ostacolo: cioè si interpreta la norma come se dicesse che l'abitazione preposseduta nel medesimo Comune impedisce di ottenere l'agevolazione in sede di nuovo acquisto, a meno che appunto si tratti di un'abitazione pre-posseduta destinata a essere ampliata con il nuovo acquisto. Infine, sia che si tratti di un ampliamento (della casa "preposseduta") o di un accorpamento di due unità comprate contemporaneamente, occorre procedere alla "fusione" catastale delle due porzioni: operazione che ha come ovvio presupposto il fatto che le due unità immobiliari da unire abbiano la medesima intestazione.

Angelo Busani

COMUNI E PROVINCE

Alienazioni flessibili per rispettare il Patto

Sulla rilevanza dei proventi da alienazioni ai fini del Patto di stabilità, Comuni e Province possono regolarsi come meglio credono. Il decreto della Ragioneria generale sulla determinazione degli obiettivi per il Patto 2009, che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni, mette la parola fine a un intrico normativo nato con la manovra dello scorso giugno, e lascia agli enti libertà d'azione: le amministrazioni a cui conviene potranno escludere dalle entrate rilevanti quelle prodotte da dismissioni immobiliari e vendite societarie, gli altri potranno invece conteggiarle. Se, quando hanno approvato il preventivo 2009, gli

enti hanno imboccato la strada sbagliata, basterà una semplice variazione di bilancio per ritornare in carreggiata. L'indicazione del decreto rende ufficiale un orientamento che già si era affacciato nei pareri resi a qualche Comune, e offre la soluzione più flessibile a quello che era ormai diventato un rompicapo normativo inestricabile. Tutto nasce con la conversione in legge del Dl 112/2008, quando il Parlamento introduce all'articolo 77-bis uno sfortunato comma 8 che impone di escludere dalla base di calcolo e dal saldo obiettivo i proventi da alienazioni riutilizzati per investimenti (come chiarito dal primo correttivo in materia, all'ar-

ticolo 2, comma 41 della Finanziaria 2009). La norma aveva spaccato in due gli enti locali: gli entusiasti, quelli in cui le alienazioni 2007 erano più consistenti rispetto a quelle programmate per il 2009, perché l'esclusione dal calcolo abbassava la base di partenza facilitando gli obiettivi di saldo necessari a rispettare il Patto, e gli arrabbiati, che si trovavano nella situazione inversa. L'abolizione del travagliato comma, arrivata ad aprile con la legge 33/2009, avrebbe solo ribaltato le parti, se non avesse contenuto una clausola di salvaguardia che manteneva la vecchia normativa per chi aveva approvato il bilancio prima del 10 marzo. Anche

così, però, molti enti si erano trovati costretti ad applicare una normativa sveniente. Il decreto dell'Economia sceglie di risolvere il tutto nel nome della flessibilità. Per loro c'è un'unica possibilità: considerare le alienazioni sia nella base di calcolo sia nel saldo 2009 utile ai fini del rispetto del Patto. Dalla pubblicazione in Gazzetta gli enti avranno 30 giorni per comunicare alla Ragioneria gli obiettivi 2009; chi non rispetterà i tempi sarà considerato inadempiente e dovrà subire le sanzioni previste per chi non rispetta il Patto.

G.Tr.

Regione, saltano 100 assunzioni

Minervini: "Tremonti ha cambiato le regole, i conti non tornano"

Tremonti cambia le carte in tavola e in Puglia saltano 100 assunzioni e investimenti per quasi un miliardo di euro. Il decreto sul patto di stabilità che il governo Berlusconi firmerà la prossima settimana rischia di compromettere i conti della Regione. Tra la norma inserita nell'ultima Finanziaria e il decreto attuativo in fase di approvazione, c'è una netta differenza. Un equivoco fiscale, o uno sgambetto alla Regione di Nichi Vendola che può portare la Puglia a sfiorare il patto di stabilità. Per la giunta regionale è una doccia gelata. L'amministrazione di centrosinistra, ritenendo di avere i conti in ordine, stava già programmando 800 milioni di euro di investimenti con i fondi europei e, entro luglio, avrebbe assunto cento nuovi dipendenti e dirigenti, vincitori del primo concorso pubblico realizzato dall'ente dalla sua fondazione. In effetti i conti dell'assessore al Bilancio Michele Pelillo, non lasciavano presagire lo sfondamento del limite di spesa imposto dal governo. Dal 2007 al 2008, al contrario, la spesa per il personale era scesa del 16 per cento, mentre il fondo per le consulenze e i contratti a termine era addirittura crollato del 40 per cento. «Siamo stati i più virtuosi del Mezzogiorno - ha spiegato l'assessore al Personale, Guglielmo Minervini - ma a punirci è stata una strana norma partorita dal ministero dell'Economia nei giorni scorsi». Lo scorso 31 dicembre, rispondendo alle sollecitazioni delle Regioni del Mezzogiorno, Giulio Tremonti aveva escluso dal computo per il patto di stabilità del 2008, i fondi strutturali europei. Ma la cattiva sorpresa è arrivata il primo giugno. Nello schema del decreto attuativo sul patto di stabilità, la "nettizzazione" delle spese per i fondi europei è stata estesa anche al 2007. Questo cambiamento inatteso ha fatto saltare i conti della Puglia. E, secondo l'accusa del centrodestra, rischia di far perdere alla Regione anche 250 milioni di euro sul fondo sanitario. Per evitare questa catastrofe finanziaria Vendola si sta muovendo su più fronti. Il presidente della Regione ha scritto una lettera a Tremonti per segnalare: "La norma - così come interpretata - risulta lesiva delle strategie e degli interventi già da tempo programmati e messi in atto dalla Puglia". Al ministero dell'Economia sono pervenuti anche i due emendamenti che la Regione suggerisce di adottare per evitare il rischio sfioramento. Contemperamento la giunta ha chiesto l'aiuto della Conferenza delle Regioni: la prossima settimana, a Roma, ci sarà il confronto decisivo con il governo Berlusconi. Nel frattempo, la giunta ha chiesto la collaborazione al centrodestra pugliese. Ma il capogruppo del Pdl, Rocco Palese, ha già chiuso le porte al dialogo: «Vendola vuole solo scaricare sul governo le conseguenze della sua cattiva amministrazione».

Paolo Russo

AMBIENTE - Nuovo regolamento urbanistico. Gli ecologisti: allora dovremmo eliminare anche i tralicci

Il comune che vieta l'energia pulita

Volterra, no a pale eoliche e pannelli solari. «Tuteliamo il paesaggio»

VOLTERRA (Pisa) — Benvenuti a Volterra, primo comune «deolicizzato» d'Italia e anche «liberato» dai pannelli solari. Il cartello ancora non c'è. E forse non ci sarà mai. Ma, da quando è stato approvato il nuovo regolamento urbanistico, la cittadina pisana, uno scrigno d'arte etrusca, romana e medievale, è già entrata nella storia dei divieti. La nuova normativa impedisce l'istallazione in tutto il territorio comunale, borgo e colline toscane, di impianti eolici standard e limita l'uso dei pannelli solari. Non installabili nella cittadina, quest'ultimi, ma solo in siti industriali e, per uso proprio, in zone fuori le mura di non particolare pregio. «Una decisione saggia che tutela il paesaggio e il valore artistico della nostra città — spiega il sindaco Cesare Bartaloni (Pd) —. Un provvedimento che non è contro l'energia rinnovabile. Non si possono issare pale enormi accanto a campanili e cattedrali o deturpare i tetti di antichi palazzi da sfilze di pannelli solari». La decisione del Comune non è piaciuta agli ambientalisti. Che hanno annunciato una marcia su Volterra e un esposto all'Autorità garante della concorrenza. «Le aziende che operano nel settore delle energie rinnovabili — spiega Fabio Roggiolani, consigliere regionale e leader dei Verdi — saranno penalizzate. Un esempio lo abbiamo già avuto con un assurdo divieto a installare tre piccoli impianti fotovoltaici fuori dal centro storico. E tutto questo accade in un Comune famoso per aver autorizzato industrie chimiche a deturpare il sottosuolo e ad inquinare i fiumi». Durante la marcia gli ambientalisti si vestiranno da vampiri. «Non solo perché simbolo delle tenebre in cui si vuole gettare la città — spiega l'ecologista pisano Andrea Cheli — ma perché dopo i successi dei romanzi

e dei film della saga di Twilight ambientati anche a Volterra, la città è diventata il tempio degli amanti dei succhiasangue. Ora speriamo non diventi la capitale degli ammazza energia pulita». Non tutti però la pensano così. A favore del Comune si schiera Alberto A-sor Rosa. Il professore, coordinatore della rete dei comitati per la difesa del territorio, premette di non essere contrario a priori dei confronti delle due energie la cui applicazione va studiata caso per caso. «Però in una città come Volterra mi sembra un provvedimento adeguato e totalmente condivisibile», dice. Contraria è invece Mariella Zoppi, docente universitaria e paesaggista: «Con le energie alternative bisogna fare i conti senza pregiudizi. Non si possono proibire le pale eoliche e i pannelli solari che, non solo ci regalano energia pulita, ma possono integrarsi perfettamente con l'ambiente. Che cosa a-

vremmo dovuto fare allora con i tralicci dell'alta tensione? Abatterli tutti e rimanere al buio?». L'assessore all'Urbanistica del comune di Volterra, Andrea Cinotti, contesta l'accusa di proibizionismo. «Anche perché noi abbiamo vietato l'eolico invasivo: le grandi pale in tutto il comune e il mini eolico nel centro storico. Piccole pale non più alte di due metri, possono essere installate fuori dal borgo in zone di non particolare pregio già individuate o nelle zone industriali. E lo stesso vale per i pannelli solari. Difendere tesori architettonici e ambientali è un atto di civiltà». Ma intanto, davanti a Volterra, il vicino comune di Montecatini Val di Cecina ha issato le prime quattro altissime pale. La battaglia del vento e del sole è solo agli inizi.

Marco Gasperetti

LE REGOLE - L'assessore Realfonzo: confermato il rigore dell'amministrazione

Debiti fuori bilancio, così il Comune punirà i dirigenti

La giunta ha approvato le nuove sanzioni

NAPOLI — Vincoli precisi per i dirigenti comunali per evitare la formazione incontrollata dei debiti fuori bilancio, limitati solo alle spese previste per legge. Questa e altre novità sono contenute nella delibera approvata ieri dalla giunta comunale per contrastare, come preannunciato nei giorni scorsi, la formazione di debiti fuori bilancio, aumentati progressivamente negli ultimi anni. La proposta è stata avanzata dall'assessore alle Risorse strategiche Riccardo Realfonzo che ha così. La delibera approvata dall'esecutivo cittadino, interviene in maniera rigorosa — come tiene e sottolineare l'assessore Realfonzo — sulla procedura seguita dai dirigenti comunali che propongono il riconoscimento del debito. In concreto, i dirigenti comunali sono vincolati a evitare la formazione di spese che possano produrre debiti fuori bilancio, imponendo un limite: limitarli esclusivamente alle spese espressamente previste in bilancio o per le quali sussistano obblighi perentori. Stabilito anche un sistema sanzionatorio che consiste, in caso di inadempienza del dirigente, il non riconoscimento dell'indennità di risultato. Il provvedimento approvato prevede inoltre l'istituzione del comitato che valuterà i documenti prodotti dai dirigenti ed ef-

fetterà un'attestazione in merito che verrà poi inviata al Consiglio comunale e quindi alla Corte dei Conti. Nel caso in cui il parere del comitato risultasse negativo, la pratica andrà al servizio ispettivo per eventuali ulteriori azioni a carico dei soggetti responsabili. Innovazioni anche per i debiti dell'amministrazione che più di altri gravano sul bilancio comunale: quelli che scaturiscono da sentenze. In questo caso il provvedimento impone all'Avvocatura di analizzare costi e benefici in merito all'opportunità di seguire i diversi gradi di giudizio per le diverse tipologie di contenzioso in atto, e indica in quali circostanze pervenire a soluzioni di tipo transattivo. Viene stabilito l'obbligo di effettuare una serie di verifiche periodiche e sono irrobustite le funzioni del Servizio Ispettivo e del Nucleo di Valutazione, prevedendo che eventuali ritardi nel ritiro delle sentenze — che nel passato hanno spesso generato forti incrementi di oneri a carico del Comune — possano dar luogo a decurtazione delle indennità di risultato per i dirigenti. Per l'assessore Ralfonzo, la nuova regolamentazione per la formazione dei debiti fuori bilancio è un importante passo per un'amministrazione improntata al rigore e all'efficienza, lungo la strada tracciata con il bilancio

di previsione 2009. «La formazione di spese non previste in bilancio è stata negli anni scorsi una sciagura per il Comune: solo nel 2008 il mio predecessore ha visto formarsi quasi cento milioni di debiti fuori bilancio — ha osservato Realfonzo —. Nelle condizioni in cui sono le finanze comunali e con il serio rischio che la crisi in atto peserà molto sulle riscossioni, occorre tenere saldamente sotto controllo i conti. Per quanto sia consapevole che molte sono le tensioni generate dalla scarsità delle risorse a disposizione del Comune, la stagione del dilagare dei debiti fuori bilancio deve finire e con questa delibera, per la quale ho avuto il completo appoggio del Sindaco, iniziamo un percorso deciso verso questo risultato». «Grazie a uno studio prodotto dal servizio Ispettivo siamo arrivati a questa delibera che fornisce direttive vincolanti — ha spiegato l'assessore — indicando all'Avvocatura modalità operative per quanto attiene la gestione del contenzioso e poi fortemente ridimensionando la possibilità dei dirigenti di effettuare spese non previste, giustificate con le formule dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. Viene anche creato un comitato che valuterà caso per caso le proposte di riconoscimento dei debiti e sottoporrà i suoi

risultati al Consiglio Comunale, al Servizio Ispettivo e alla Corte dei Conti. C'è poi tutta la parte che prevede un sistema sanzionatorio in caso di inadempienze, i dirigenti che non seguono le indicazioni non si vedranno riconosciuta l'indennità di risultato e, in caso di giudizio negativo». «Si tratta insomma — ha concluso Realfonzo — di una delibera aspra che forse risulterà indigesta ad alcuni, ma che introduce fondamentali criteri di trasparenza del bilancio e per questo, siamo sicuri, sarà apprezzata dai cittadini e da quella maggioranza di dipendenti e dirigenti comunali di cui ogni giorno apprezziamo la professionalità». Resta il nodo della scarsità delle risorse sempre più scarse trasferite agli enti locali. Su questo il responsabile delle finanze di Palazzo San Giacomo ha spiegato che il Comune ha fatto il possibile in questi mesi per garantire politiche eque e di rigore «ma la situazione è difficile — ha aggiunto — e certo non può essere fronteggiata a livello locale con vecchi espedienti contabili. Occorre un cambio di passo nell'azione del Governo nazionale, a partire dalla politica di finanziamento degli enti locali, come chiesto a più riprese dall'Anci».

Ant. Sco.

IL TAR E IL PONTE SUL PIAVE

La sentenza miracolo

Una recente sentenza nel nostro Tribunale amministrativo regionale (del 27 maggio scorso), decidendo su un coraggioso ricorso, ha affermato un principio talmente ovvio da apparire straordinario. Il caso: nel 2002 quattro Comuni a cavallo della foce del Piave hanno concluso un «accordo di programma» tra loro, in cui, accertata l'opportunità di costruire un terzo ponte sul Piave, decisero d'imporre un contributo extra, in più rispetto agli oneri di legge, sulle lottizzazioni industriali. Tutti accettarono e pagarono aspettando il ponte (pare proprio che in questo Paese quello di far ponti sia tema iellato, da quello di Calatrava, il quarto sul Canal Grande, a quello sullo stretto di Messina, il primo transmarino: solo problemi). Ovviamente i Comuni si misero tosto all'opera: commissioni di studio; piani e varianti; conferenze di servizi e quant'altro nel ricchissimo repertorio del fanullonismo amministrativo di quest'allegro Paese. Poi qualcuno s'è stancato d'attendere ed è andato dai giudici amministrativi: o fate il ponte (ma dovete farlo per davvero) oppure restituite i soldi. Ed ecco la sentenza miracolo: il ponte s'ha proprio da fare: è stato stabilito in una convenzione di lottizzazione; per legge la lottizzazione dura dieci anni; entro i dieci anni di legge il

ponte s'ha da fare. Per vero è detto solo che dev'essere concretamente iniziato, non che sia anche finito e forse per farlo finire davvero ci vorrà un'altra sentenza; ma la prima c'è ed è da segnalare. Che un'amministrazione pubblica sia condannata a rispettare un contratto e che lo sia dal giudice amministrativo diventa eccezionale. Perché ecco il punto: troppo spesso il giudice amministrativo, chiamato a giudicare un ricorso, è portato a farsi carico degli effetti che potrebbero derivare da una sentenza di annullamento dell'atto impugnato. Ma, se s'impersona con una «parte» non è più giudice. Qui c'è stato un giudice. Come lo faranno quel ponte

è affar loro. Certo è che se, passati i dieci anni di legge, il ponte non fosse «concretamente iniziato», qualcuno di questi prodi condottieri della «cosa pubblica» dovrebbe porsi qualche problemino. Può darsi che s'arrivi a far entrare nella mentalità corrente l'idea che «amministrare», per chi abbia chiesto il voto e l'abbia conseguito, è un servizio dovuto al cittadino, che per Costituzione sarebbe il sovrano, il re di questa strana Repubblica. Forse qualcosa sta cominciando davvero a cambiare.

Ivone Cacciavillani

LETTERE E COMMENTI

Ecobugie all'italiana

Ambientalisti come gli italiani ce ne sono davvero pochi al mondo, e non siamo sicuri che sia una sfortuna. Odiamo l'inquinamento atmosferico, raccogliamo correttamente i rifiuti, risparmiamo l'acqua in casa e costruiamo con giudizio. In realtà l'italiano medio si descrive molto migliore di quanto non sia e prova ne sono i dati che emergono analizzando i singoli temi in cui siamo teorici campioni del mondo dell'ambiente. La stragrande maggioranza degli italiani pensa che l'inquinamento sottragga piaceri essenziali della vita, ma poi possediamo 35 milioni di autoveicoli e, su 1 km di strada, ne circolano 80 (contro i 42 degli Stati Uniti e i meno di 40 in Spagna). E a Napoli, per fare un esempio, ci sono 5500 auto per kmq che nemmeno a Hong Kong. In pratica, su 100 cittadini che si muovono per andare a lavoro, ben 72 usano l'automobile: chi saranno gli inquinatori, quei 5 che vanno in moto o i 13 che vanno a piedi? Dopo l'inquinamento gli italiani sono soprattutto spaventati da un futuro senz'acqua: come mai allora 40 litri su 100 vengono dispersi dalla rete idrica potabile naziona-

le (con punte del 60 per cento in Sicilia)? Per quale ragione nelle nostre campagne si irriga come duemila anni fa, deviando un canale a prescindere dal tempo che fa e dalle necessità? E, soprattutto, perché piantiamo il prato all'inglese anche in Sicilia e vogliamo il campo da golf in Sardegna o siamo passati dal frumento al kiwi consumando dieci volte più acqua? Noi italiani siamo ossessionati dal problema dei rifiuti, specialmente dopo l'emergenza campana, e addirittura i tre quarti ritengono di fare correttamente la raccolta differenziata. Non si spiega allora perché la nostra percentuale di raccolta differenziata sia ancora a circa il 25 per cento, con punte, si fa per dire, di meno del 10 per cento. Il clima, invece, ci preoccupa meno e se farà più caldo chi se ne importa, tanto c'è l'aria condizionata: forse per questo siamo così indietro nel rispetto del protocollo di Kyoto e forse per questo sprechiamo così tanta energia. Quando poi pensiamo alle energie rinnovabili pensiamo soprattutto al solare e magari osteggiamo le altre per via degli impatti paesaggistici. Ma allora perché da noi il solare incrementa alla straordinaria

velocità di circa 5 MW/anno, mentre in Germania si marcia a oltre 150 MW/anno (l'Italia ha il 56 per cento di insolazione in più della Repubblica tedesca)? Siamo attenti a non ingombrare il territorio di nuove costruzioni e, anzi, molti giudicano male i provvedimenti governativi che consentono di ampliare le abitazioni. Nei fatti, invece, in Italia si divorano ogni anno 250 mila ettari di territorio e qui è stato coniato il termine condono edilizio, che non è traducibile in nessuna lingua moderna conosciuta, e che ha contribuito a distruggere oltre 3.663.000 ettari di territorio negli ultimi quindici anni. Da noi il consumo di cemento raggiungerà il picco di 220 milioni di tonnellate per soddisfare la domanda relativa solo all'ampliamento del 20 per cento del nuovo piano casa, in un Paese che è già al primo posto in Europa nella produzione, con 47 milioni di tonnellate/anno (800 kg cemento/uomo/anno). La Germania ne produce 33 milioni, la Francia 21 e la Gran Bretagna 12, tanto per dire di paesi sottosviluppati. E il confronto con gli altri Paesi è davvero impietoso: in Germania la soglia di con-

sumo di territorio è 43-44 mila ettari all'anno, un sesto appena dei nostri ritmi più recenti. In Gran Bretagna l'allarme per l'erosione dei suoli liberi e/o agricoli venne fatto suonare già negli Anni 30 e si concretizzò nel 1946 col New Towns Act e l'anno seguente col Town and Countries Planning Act, con la individuazione delle «green belts», cioè delle cinture verdi a protezione delle città. In questo modo la punta di 25 mila ettari consumati in dodici mesi negli Anni 30 in Inghilterra e Galles è stata abbattuta ad appena 8 mila ettari annui nel decennio 1985-96. Molto di più di quanto consuma la sola Sicilia ogni anno. Riduzione dell'inquinamento, risparmio di acqua, riciclaggio dei rifiuti, energie rinnovabili, minor consumo di territorio, questi i cardini di una Giornata dell'Ambiente come si deve. Gli italiani si ritengono ecosostenibili a tutti i livelli, dal singolo cittadino all'azienda, dall'amministratore all'industriale, ma in realtà si raccontano solo un sacco di bugie. Del resto questa pare la tendenza generale.

Mario Tozzi

FINANZA LOCALE

Anci: Ici, un buon compromesso

Giudizio positivo sulla prima erogazione del rimborso del minor gettito fiscale

Ici prima casa: "il migliore compromesso tecnico raggiungibile". È questo il giudizio che ha portato l'Anci ad esprimere, nella riunione della conferenza Stato-Città, parere favorevole all'intesa sulla "prima erogazione del rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione Ici prima casa per l'anno 2009". In quella sede l'Anci è stata chiamata a esprimere il proprio parere sull'intesa sulle modalità di erogazione dei fondi disponibili per il rimborso ai Comuni dell'Ici sull'abitazione principale. Parere positivo sull'intesa, ma con qualche dubbio sulla mancata copertura finanziaria integrale delle mancate entrate per il 2008 e di quelle, ancora più cospicue, per il 2009. È questa, in sintesi la posizione dell'Anci, l'asso-

ciazione dei comuni italiani, a margine della riunione della conferenza Stato-Città con oggetto la "prima erogazione del rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione Ici prima casa per l'anno 2009". L'Associazione dei comuni italiani "pone l'attenzione sui punti dell'intesa maggiormente rilevanti che sono, l'anticipo ICI 2009 al 15 giugno 2009 per lo stesso importo erogato a giugno 2008 (1,5 miliardi di euro circa), l'elaborazione entro luglio dei dati relativi alle certificazioni sul mancato gettito 2008 prodotte dai Comuni entro il 30 aprile 2009". Inoltre, entro il 20 dicembre 2009 si procederà alle compensazioni per l'anno 2008 (solo per i Comuni in cui si rilevano scostamenti rilevanti tra quanto certificato e quanto rimborsato) e al conguaglio della prima rata

2009. "Rimane aperto il problema della copertura finanziaria - spiegato dall'Anci - dai dati in nostro possesso e dalle proiezioni effettuate, il mancato gettito lei ammonta a 3 miliardi e 300 milioni di euro. Finora, per il 2008 sono stati erogati 2 miliardi 864 milioni di euro (2.604 da decreto legge 93/2008 + 260 da decreto legge 154/2008). Per il 2009 invece, sono stanziati solo 2.604 milioni di euro". Quindi, mancano all'appello 436 milioni di euro per il 2008 e 696 milioni per il 2009. "Sulle modalità e sui tempi di erogazione l'intesa con il Viminale c'è - sottolinea Lorenzo Guerini, componente dell'Ufficio di presidenza dell'Anci - ma in questo momento non possiamo non esprimere la forte preoccupazione dei Comuni italiani, sulla mancata copertura finanziaria inte-

grale delle mancate entrate per il 2008 e di quelle, ancora più cospicue, per il 2009. Una situazione inaccettabile per le amministrazioni comunali italiane che, per altro, segnalano a tutt'oggi la assenza di risposte in merito da parte del Ministero dell'Economia. Un motivo in più per tornare a ribadire la necessità di una condivisione effettiva sulla conoscenza dei numeri che arrivano al Viminale da parte dei Comuni (ovvero le auto-certificazioni sulle mancate entrate Ici). La vicenda dell'abolizione dell'Ici, insomma, continua a tenere banco e - soprattutto - a turbare i sonni degli amministratori locali, sempre alle prese con le esigenze di cassa.

Basilio Puoti

SUMMIT SULL'AMBIENTE

Copenhagen: gli enti esigono risorse

Per i nuovi eco-parametri occorrono adeguati investimenti finanziari

Ambiente: gli enti locali trovano l'accordo al summit mondiale sui cambiamenti climatici di Copenaghen. In vista del documento, che sostituirà il protocollo di Kyoto, gli enti hanno chiesto di poter essere messi nella condizione di intervenire e dotati delle risorse necessarie. Dopo tre giorni di confronti fra amministratori e sindaci provenienti da oltre 64 paesi, l'obiettivo di trovare un punto comune è stato ottenuto, realizzando un documento ufficiale condiviso in

cui si chiede che le città e i territori vengano inseriti a pieno titolo come attori protagonisti nel nuovo accordo mondiale sul clima e possano avere un ruolo attivo nell'attuazione degli impegni previsti nell'accordo che sostituirà Kyoto e che sarà deciso a dicembre 2009 a Copenaghen. "Non era per nulla scontato - sostiene Emilio D'Alessio, presidente di Agenda 21 Italia - che in questi giorni si riuscisse a raggiungere un documento condiviso. Gli enti locali del pianeta, come del resto gli Stati, partono infatti da po-

sizioni economiche e sociali molto diverse ed hanno dunque esigenze ed obiettivi differenti. Ma, al contrario delle nazioni, le città del mondo il loro accordo lo hanno raggiunto. Nel documento, in particolare, si chiede che gli enti locali possano essere partner degli Stati non solo nell'adattamento ai cambiamenti climatici ma anche nelle azioni di mitigazione, possano avere accesso diretto ai meccanismi finanziari, che le città siano inserite nel sistema del mercato delle emissioni di CO2 e che nelle

diverse fasi vengano previsti processi di coordinamento tra i vari livelli di governo". Per D'Alessio si tratta di un risultato assolutamente importante quello raggiunto in questi giorni, "che ci fa essere estremamente soddisfatti anche per la corrispondenza tra i contenuti del documento di Copenaghen e la Carta dei Territori e delle Città d'Italia per il Clima promossa mesi fa da Agenda 21 Italia in collaborazione con Anci e Upi". Ora la parola passa ai Governi Nazionali.

B.P.

LE AUTONOMIE**Province: da riformare non da abolire**

L'idea di "città metropolitana" è forte e strategica, ma poco percepita

Vigilia di elezioni, mai un confronto politico così surreale, artefatto, elusivo non solo dei problemi drammatici che investono il paese ed i cittadini ma vuoto. Desolatamente vuoto. Non di strategie che sarebbe il massimo. Non di programmi che sarebbe troppo. Ma anche di obiettivi concreti, ravvicinati, percepibili dai cittadini-elettori. La sola eccezione in quanto unica novità è l'idea-forza di Nicolais dell'area metropolitana. Una innovazione strategica forte che, tuttavia, anche se ancorata al Titolo V della Costituzione, appare lontana. Non è percepita dalla opinione-pubblica. La cultura politica non si improvvisa. Di sicuro, ancora una volta Berlusconi è il protagonista di questa campagna elettorale. Si vota per l'Europa, per rinnovare tanti Comuni e Province. Pochi hanno affrontato il nodo Provincia. Da molte parti si spinge per abolirle. Da altre, si riconosce la assoluta necessità non solo di mantenerle ma di vivificarle con nuovi compiti, nuove funzioni, nuovi poteri. È ricorrente nel dibattito politico-istituzionale impattare con proposte relative alla soppressione delle Province. E' un problema sbagliato e fuorviante inquadrare i temi della ristrutturazione del sistema degli Enti Locali nel contesto della riduzione dei cosiddetti "costi della politica". Le semplificazioni vanno respinte. Riaffermare l'insostituibilità del ruolo delle Province è una questione di rilevanti contenuti che sollecita posizioni nette sul piano culturale, politico e democratico. Nel richiamato operato della Costituzione repubblicana, la Provincia assume un ruolo definito di "ente intermedio", "ente cementificatore di funzioni sul territorio". Natura, compiti e funzioni, sono stati precisati dalla Legge n. 148/90. La 148 definisce la nuova identità della Provincia che assume un ruolo fondamentale ed indispensabile nel sistema istituzionale italiano. Sostanzialmente identica è la configurazione della Provincia operata dal legislatore nell'anno 2000 che ha esitato il T. U. n.267/2000. Natura compiti e funzioni nonché assetto delle Province, sono stati rafforzati e riproposti alla luce dei principi sanciti dalla Legge Bassanini - n. 59/97- affermandone il ruolo "fermo restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali". Con queste ultime disposizioni si è data una nuova disciplina all'Ente Provincia. Si qualifica come Ente esponenziale, rappresentante la propria comunità ed è, come tale, configurabile quale Ente a fini generali. La Provincia assume la

funzione, tra l'altro, di "coordinare lo sviluppo delle comunità locali ricomprese nei Comuni rientranti nel proprio territorio" ("Il testo degli Enti Locali", MT Palermo e R. Sangiuliano). La Provincia quale istituzione territoriale costituita da un territorio e da una popolazione insediata, svolge compiti affidati e derivanti sia dalla legge che dalle disposizioni statutarie. Per i precui compiti assegnati, la Provincia si configura nello svolgimento di funzioni e di attività di governo di "area vasta", in primo luogo programmatica ed amministrativa, quale Ente esponenziale di una Comunità, consolidata attraverso i decenni, dall'unità d'Italia ad oggi, con un ruolo specifico che altrimenti non è fungibile. La eventuale soppressione priverebbe l'ordinamento di un Ente dal ruolo inconfondibile ed assolutamente originale e indispensabile nell'ambito del sistema articolato e democratico delle governane definito, in particolare dal Titolo V della Costituzione. È da sottolineare che sotto il profilo della dottrina costituzionale e dei valori e contenuti della democrazia rappresentativa, l'ordinamento repubblicano è caratterizzato dalla peculiare funzione che, in progressione qualifica il processo di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione dei livelli di

governo che fanno annoverare la nostra nazione tra quelle che in maniera più conseguente, è collocata nell'ambito della Comunità Europea. L'esigenza reale di un riordinamento più generale dello Stato, peraltro già determinato con l'avvenuta riforma del Titolo V, in larga parte ancora da attuare, non può determinare orientamenti e decisioni sbagliate, prive di motivazioni culturali, politiche, costituzionali, istituzionali. Occorre, invece, ridefinire le funzioni fondamentali degli Enti Locali. Fondamentale è definire con contenuti innovativi propri dell'assetto federalista un sostanziale decentramento di funzioni, poteri e responsabilità nel rapporto tra Regioni e Province. Occorre poi governare, e risolvere con poteri reali, i problemi di "area vasta". In questa fase storica, le Province sono chiamate anche a fornire risposte alla straordinarietà della emergenza economica-sociale, intervenendo nelle crisi industriali, nei disastri ecologici, nelle "patologie produttive e occupazionali, nel supporto ai processi di sviluppo e di occupazione a livello territoriale. Da tali sintetiche considerazioni emerge che il ruolo della Provincia è insopprimibile nell'ambito del sistema delle Autonomie Locali.

Nando Morra

Roma - Dopo le elezioni riprenderà in Parlamento il non semplice confronto sul Codice delle Autonomie

La scure di Calderoli sugli enti inutili

Il pensiero va subito alle Province: in pericolo sarebbero Crotone e Vibo

ROMA - La Provincia è un ente inutile? Secondo un recente sondaggio l'80 per cento degli italiani è favorevole all'abolizione delle Province, anche perché solo il 15% ha avuto notizia di qualche iniziativa intrapresa dalle amministrazioni provinciali per combattere la crisi economica del loro territorio e ben l'80% degli intervistati sostiene di non essersi mai imbattuto in prerogative, ruoli o funzioni "provinciali" utili allo svolgersi della vita quotidiana. Non bisognerà aspettare molto per saperne di più: subito dopo le elezioni, le Camere riprenderanno il dibattito sul Codice delle Autonomie, ambito in cui si attende una significativa rivisitazione del ruolo che dovrà avere, in un compiuto regime federalista, l'amministrazione provinciale che la Costituzione definisce come ente intermedio fra Comune e Regione. Intanto anche la campagna elettorale procede evidenziando all'interno della stessa maggioranza tesi contrastanti, soprattutto quando ai temi europei rubano la scena le illazioni sul cosiddetto "bozzone Calderoli", prima fra tutte quella che vorrebbe sopprimere le prefetture delle 26 province con meno di 250mila abitanti. In Calabria questo significherebbe

cassare con un tratto di pena i presidi di Crotone e Vibo che secondo i dati Istat contano rispettivamente 172.849 e 167.757 abitanti, ma che invece più di altri comprensori hanno bisogno di un presidio ufficiale dello Stato. La ratio della decisione, ancora in itinere ma che i bene informati danno per scontata, è più chiara nelle parole del ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola: «Sono assolutamente contrario all'abolizione delle Prefetture perché sono un presidio fondamentale dello Stato, ma non c'è dubbio che c'è stata una proliferazione di Province in questo Paese e questo ha portato come conseguenza a una proliferazione di tutti gli organi periferici dello Stato». Il dilemma del dopo elezioni dunque sarà: aboliamo le province e con esse tutti gli uffici dello Stato di nuova istituzione, oppure partiamo con il ridimensionare gli uffici del Governo nelle province inutili e il resto andrà da sé? L'ispiratore del legislatore, il ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli (Lega Nord), pur brandendo la mannaia dell'abrogazione che cadrà netta a partire dal 2010 su 2mila atti anteriori al 1970 destinati all'oblio e su circa 40mila regolamenti

attuativi da considerare ormai obsoleti, precisa: «Non si tagliano le Prefetture, ma si realizzeranno Uffici Territoriali del Governo, in modo di accentrare tutti i vari uffici statali, razionalizzando e rendendo un servizio migliore al cittadino. Come esiste a livello di enti locali lo sportello unico – ha spiegato – ci sarà una specie di sportello unico dello Stato». E invece a proposito delle Province afferma che «sono un anello fondamentale tra il Comune e la Regione». In verità l'ha detto a Pordenone, una delle province venete dove si vota e dove la Lega pensa di riuscire a superare il Pdl, per poi aggiungere: «Non sono degli enti inutili, anche se esistono nel Paese più di 30 mila enti intermedi che vanno soppressi». Diverso discorso Calderoli fa per le Province autonome «che hanno un loro regime e un loro statuto e quindi le eventuali modifiche del loro status devono essere patteggiate con loro. Nel federalismo fiscale – ha detto ancora Calderoli – c'è una norma che prevede la convocazione di tavoli bilaterali per ridiscutere le attribuzioni fatte successivamente alla firma dello statuto istitutivo e la rideterminazione avverrà sulla base delle funzioni che vengono effettivamente

svolte, perché da una serie di ricognizioni sono emersi una serie di privilegi per qualche regione e provincia autonoma che non sarà più compatibile con le difficoltà che vivono le regioni a statuto ordinario. Deve temere cambiamenti chi ha avuto di più perché dovrà abituarsi a ricevere di meno». Fra le Province la tensione si è però allentata. Dopo la difesa che ne ha fatto il ministro Tremonti mercoledì scorso a "Porta a porta", quantificando in soli 200-300 milioni il risparmio effettivo che si avrebbe dalla loro abolizione, si sentono fuori pericolo. Non è così per gli enti dichiarati inutili, ed anzi Calderoli lamentando la scarsa partecipazione da parte dei ministri e dei ministeri che sorvegliano quegli enti, conclude: «Forse non hanno ben capito che gli organismi che non si riordinano andranno a finire sotto la mannaia. Ma forse è anche meglio così, perché finalmente si creerà il caso». E si creerà, eccome! Basti pensare che la sua tesi va a colpire, fra gli altri, tutti gli enti con meno di 50 dipendenti, e le prime a cadere sarebbero alcune Autorità portuali, e fra queste quella di Gioia Tauro, che conta solo 17 dipendenti.

Teresa Munari